



REGIONE DEL VENETO

Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

## IL MONTELLO

### INDIRIZZI E CRITERI OPERATIVI

PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO AGRO-FORESTALE DEL MONTELLO E DEL MONTELLETTO

Documento redatto a cura:

**Regione del Veneto**

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Pianificazione Territoriale

Unità Operativa Pianificazione Ambientale Paesaggistica e R.E.R

Direzione Operativa

Unità Operativa Forestale Est Treviso - Venezia

**Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - MIBACT**

Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo per il Veneto

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso

Aggiornato rispetto alle indicazioni dei Comuni di: Crocetta del Montello, Montebelluna, Giavera del Montello, Nervesa della Bataglia, Volpago del Montello e di Caerano di San Marco, successivamente all'incontro tenutosi a Montebelluna il giorno 11 gennaio 2018,

Venezia li 16 aprile 2018

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Il Direttore

Arch. Vincenzo Fabris

testi di:

Arnaldo Gomirato

Luciano Mingotto

Michele Coppe

Monica Moresco



9f4ac9e8



**INDICE*****Indirizzi e Criteri Operativi***

<b><i>A - PREMESSE</i></b>	<b>4</b>
<b><i>B - PRINCIPI E CRITERI GENERALI</i></b>	<b>5</b>
B1 - Attività Agronomiche	
B2 - Interventi e Opere incompatibili	<b>6</b>
<b><i>C - COLTIVAZIONI PERMANENTI (vigneti - frutteti - oliveti)</i></b>	<b>8</b>
C1 - Caratteri geomorfologici e idrologici	
C2 - Movimenti Terra	
C3 - Forma e dimensioni delle unità colturali	
C4 - Pendenze e disposizioni delle unità colturali	
C5 - Fasce di rispetto e distanze	
C6 - Sostegni vivi e Tutori	
<b><i>D - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MOSAICO COLTURALE</i></b>	<b>14</b>
D1 Prati	
D2 Boschi	
D3 Siepi e Macchie boscate	
D4 Altri Elementi Arborei e Froristici	
<b><i>E - TRATTAMENTI E FERTILIZZANTI</i></b>	<b>17</b>
E1 Prodotti Fitosanitari ed Erbicidi	
E2 Fertilizzanti	
<b><i>F - ELABORATI</i></b>	<b>18</b>
<b><i>G - TABELLA DI SINTESI</i></b>	<b>20</b>
<b><i>H - DEFINIZIONI</i></b>	<b>25</b>



## MONTELLO E MONTELLETTO

## INDIRIZZI E CRITERI OPERATIVI

Indirizzi e Criteri Operativi per la tutela del paesaggio agrario e forestale del Montello e del Montelletto per la verifica di conformità ai sensi dell'art. 146 D.Lgs 42/2004 e art. 11 DPR 31/2017, per interventi agronomico – forestali di gestione e miglioramento fondiario nell'ambito tutelato.

**A – PREMESSE**

1. I presenti *Indirizzi e Criteri Operativi* per la Tutela – Valorizzazione - Riqualficazione del Paesaggio del Montello, dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi art. 136 DLgs 22.01.2004 n. 42,(Codice) con Decreto Ministeriale 14 aprile 1975,<sup>1</sup> hanno lo scopo di raccogliere l'insieme delle valutazioni che concorrono all'accertamento della compatibilità paesaggistica espresse nel procedimento autorizzatorio di cui all'art. 146 e 147, del Codice, relativamente ai miglioramenti fondiari ed agli interventi di difesa idrogeologica collegati con gli stessi, in cui siano o meno, previsti movimenti di terra e riduzioni di superficie forestale.

2. Il Decreto Ministeriale 14 aprile 1975 (G.U. 9.5.1975, n° 121) riconosce infatti al Montello notevole interesse pubblico in quanto *"costituisce per la conformazione del terreno, per la flora e la distribuzione, il tipo e l'ubicazione dei fabbricati, un paesaggio del massimo interesse, nonché una cornice naturale di particolare bellezza che caratterizza tutto il panorama della pianura antistante, che dalla città di Treviso si apre verso Nord avendo per sfondo questo colle inconfondibile, ..."*.

Inoltre, lo stesso decreto considera l'importanza che riveste *"anche l'interesse nazionale per la conservazione delle caratteristiche paesaggistiche di detto colle, dato il valore storico che il Montello riveste per la battaglia in esso svoltasi dal 15 al 23 maggio 1918; ..."*.

2. Con deliberazione di Giunta Regionale 2 marzo 1999 n. 538, è stato dichiarato il notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29.6.1939 n. 1497, art. 2, l'area collinare in Comune di Montebelluna (TV) e Caerano di San Marco (TV), denominata "Rive" o "Montelletto".

3. Il Piano di Area del Montello approvato con PCR n. 36 del 31.07.2003, prot. 7555, ha introdotto un apparato normativo di tutele di tipo paesaggistico-ambientale, funzionali anche alla conservazione dei valori riconosciuti con il DM 14.04.75.

4. Si ritiene pertanto necessario che ogni richiesta di autorizzazione prevista nell'ambito del procedimento autorizzatorio ai sensi degli articoli 146 e 147, o di accertamento di compatibilità ai sensi art. 167, del Codice, oltre alla documentazione prevista dal DPCM 12.12 2004, o dal DPR 13.02.2017 n. 31, sia accompagnata da una attestazione di conformità al Piano di Area del Montello e da una certificazione di conformità urbanistica relativa, in particolare, alle disposizioni introdotte nel PUC, in adeguamento/recepimento allo stesso piano di area.

<sup>1</sup> Il Decreto Ministeriale 14 aprile 1975 (G.U. 9.5.1975, n° 121) riconosce al Montello un notevole interesse pubblico in quanto *"costituisce per la conformazione del terreno, per la flora e la distribuzione, il tipo e l'ubicazione dei fabbricati, un paesaggio del massimo interesse, nonché una cornice naturale di particolare bellezza che caratterizza tutto il panorama della pianura antistante, che dalla città di Treviso si apre verso Nord avendo per sfondo questo colle inconfondibile, ..."*. Inoltre, lo stesso Decreto considera l'importanza che riveste *"anche l'interesse nazionale per la conservazione delle caratteristiche paesaggistiche di detto colle, dato il valore storico che il Montello riveste per la battaglia in esso svoltasi dal 15 al 23 maggio 1918; ..."*.



**B - PRINCIPI E CRITERI GENERALI****B1 – Attività Agronomiche**

1. Le zone agricole individuate e disciplinate negli strumenti urbanistici comunali, conformati alle disposizioni del Piano di Area del Montello, all'interno dell'area tutelata ai sensi dell'art. 136, del Codice con DM 14 aprile 1975, sono destinate alle attività agronomiche e forestali compatibili con la conservazione dei caratteri del *Paesaggio Agrario tradizionale e di interesse storico*<sup>2</sup> del Montello, e con il recupero e riqualificazione delle parti in condizioni di degrado per interventi incongrui o abbandono delle attività tradizionali.

2. Gli interventi per la gestione e la manutenzione del territorio agricolo dovranno quindi considerare prioritariamente la tutela degli elementi strutturali storici del paesaggio agrario, con particolare attenzione ai segni di più antica permanenza, tra i quali lo stesso "terreno agricolo", come consistenza, forma e dimensioni. Il suolo, inteso come strato superficiale fertile costituito da una frazione minerale ed una organica, è infatti una risorsa limitata e rinnovabile solo in tempi molto lunghi. Esso va pertanto tutelato e conservato.

3. Gli interventi edilizi comunque ammessi saranno orientati alla conservazione, riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, applicando criteri di conservazione dell'edilizia rurale tradizionale e dei manufatti di valore storico-testimoniale, di riuso e riqualificazione delle strutture in condizioni di degrado, coerentemente ai valori storici e identitari rilevabili.

4. Sono ammessi interventi funzionali alla prosecuzione delle attività agricole, che non alterano in modo permanente lo stato dei luoghi (suolo, sottosuolo, regime delle acque), e che permettono la conservazione dei valori storico-culturali derivanti dalle forme di utilizzo agronomico tradizionali, e quindi del paesaggio agrario storico, ed in particolare:

**Interventi di manutenzione Ordinaria:**<sup>3</sup>

- a) sarchiatura di colture prative o relitti prativi;
- b) modeste riprofilature superficiali per il mantenimento delle linee di deflusso;
- c) riattivazione dei corpi idrici minori ostruiti, scoline, fossati ecc.;
- d) aratura e fresatura con una profondità massima di 50 cm, funzionali alla semina di colture turnarie catastalmente classificate a seminativo o seminativo arborato;
- e) semine/idrosemine, con o senza geo-tessuti, bio-stuoie, per la difesa di versanti, di gradoni e terrapieni, per il mantenimento delle forme originarie in condizioni di sicurezza;
- f) eliminazione della vegetazione infestante (rovo, convolvolo, vitalba) e spiattamento dei trovanti superficiali.
- g) sostituzione di singole viti o altre piante arboree;
- h) sostituzione di tutori all'interno dei vigneti o altri arboreti;
- i) manutenzione ordinaria di preesistenti reti di regimazione delle acque o reti drenanti;
- j) pareggiamento dei terrazzamenti nelle aree collinari e/o pareggiamento e sistemazione dello spazio interfilare dovuto alla costipazione del terreno durante il passaggio delle macchine agricole specialmente in annate fortemente piovose;
- k) ogni altra attività che possa rientrare in questa categoria.

**Interventi di manutenzione Straordinaria:**<sup>4</sup>

<sup>2</sup> DM 19.11.2012, n. 17070 "Istituzione dell'OSSERVATORIO NAZIONALE del PAESAGGIO RURALE"

**Art. 2 definizioni**

a) «paesaggio rurale tradizionale e di interesse storico» indica porzioni di territorio classificato come rurale e/o elementi lineari o puntuali, che pur continuando il loro processo evolutivo conservano evidenti testimonianze della loro origine e della loro storia, mantenendo un ruolo nella società e nell'economia. Essi comprendono ordinamenti culturali, manufatti ed insediamenti, di uso agricolo, forestale e pastorale, che mostrano caratteristiche di tradizionalità o interesse storico;

b) «paesaggio da recuperare» indica un paesaggio rurale tradizionale e di interesse storico interessato da fenomeni di degrado o di abbandono per il quale in virtù del particolare valore espresso si rende opportuno un intervento di recupero;

<sup>3</sup> Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica in quanto assimilabili alla lett. b) c. 1 art. 149 del Codice, e/o ai punti A19, A20, A26 Allegato "A", DPR 31/2017.

<sup>4</sup> Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica in forma semplificata in quanto assimilabili ai punti B22, B23, N33, Allegato "B", DPR 31/2017.



- l) *espianto e reimpianto di coltivazioni permanenti (vigneti, frutteti, oliveti ...) con il mantenimento dei sesti d'impianto, e della morfologia esistente, compresa la messa a dimora di specie arboree ed arbustive (fruttifere e forestali) a mitigazione e completamento degli impianti produttivi;*
- m) *ricomposizione della morfologia conseguente a scivolamenti superficiali con la ricostituzione dei drenaggi superficiali qualora realizzati con interventi di ingegneria naturalistica;*
- n) *ricostituzione e miglioramento dei drenaggi profondi;*
- o) *ripresa di muri a secco, gradoni, ciglioni erbosi, per il mantenimento strutturale dei terrazzamenti;*
- p) *ceduazione di filari, siepi e formazioni forestali in genere;*
- q) *realizzazione di terre armate o rinforzate.*

5. Sono ammessi inoltre interventi e miglioramenti fondiari che possono modificare anche in modo permanente lo stato dei luoghi ma finalizzati al ripristino/recupero di preesistenti aree coltivate, in condizioni di degrado per effetto dell'abbandono delle attività agricole:

**Interventi di recupero della conformazione originaria e di ripristino colturale.<sup>5</sup>**

- a) *ripresa delle frane e smottamenti con adeguati movimenti terra, tuttavia contenuti all'interno del fondo;*
- b) *realizzazione/ripristino di drenaggi profondi e superficiali;*
- c) *ricostituzione/miglioramento del sistema di sgrondo, raccolta e convogliamento delle acque;*
- d) *riduzione delle eventuali formazioni forestali invasive dei coltivi;*
- e) *ripristino delle coltivazioni tipiche ricorrenti della tradizione locale, nelle forme e metodi originari.*

6. Non sono ammessi nuovi interventi di adattamento del suolo all'agricoltura che prevedono una trasformazione strutturale e permanente del territorio rispetto alla sua forma originaria, con alterazione dei profili collinari, spianamenti, riempimento di valli e riduzione dei rilievi, alterazione del sistema idrografico, del funzionamento del territorio, ed eliminazione dei segni della storia dei luoghi.

Si tratta di miglioramenti fondiari che restituiscono un territorio agricolo profondamente modificato:

- 1) *semplificato nelle forme in quanto funzionale ad una elevata meccanizzazione delle fasi colturali;*
- 2) *depauperato dei valori ecologici dalla riduzione della biodiversità di specie, sia vegetale che animale e dalla perdita di habitat, come conseguenza di trattamenti antiparassitari e diserbanti;*
- 3) *con perdita di fertilità dei suoli, per effetto della mancanza di concimazione organica e della rotazione colturale;*
- 4) *con riduzione dei valori paesaggistico-percettivi, per effetto della monocoltura diffusa a cui tendono tali modalità agronomiche.*

7. Si possono ritenere tuttavia ammissibili interventi funzionali al recupero agro produttivo con metodi dell'agricoltura convenzionale "intensiva", in cui sia previsto un certo livello di meccanizzazione, senza però, che ciò comporti l'eliminazione dei principali caratteri dell'agricoltura "tradizionale", che hanno profondamente segnato il paesaggio agrario del Montello. Si tratta quindi di mediare tra le esigenze di ottimizzazione della produzione e la necessità di garantire la salvaguardia dell'ambiente, della salute e dei valori paesaggistici insiti nei processi dell'agricoltura tradizionale, tutelando in questi i valori storico-culturali e identitari che il territorio e le popolazioni esprimono, ed ammettendo un'agroecosistema maggiormente sostenibile orientato verso una agricoltura "integrata" e/o "biologica", con un minore impiego di energia ausiliaria esterna.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica in forma semplificata in quanto assimilabili ai punti B22, B23, N33, Allegato "B", DPR 31/2017, o in forma ordinaria ai sensi dell'art. 146 del DLgs 42/04.

<sup>6</sup> Atlante ricognitivo dei Paesaggi del Veneto adottato con DGR 372 del 17.02.2009 e riadottato con DGR n. 427 del 10.04.2013.

1a. Salvaguardare le aree ad elevata naturalità e ad alto valore ecosistemico.

2a. Salvaguardare e, ove necessario, favorire la ripresa delle dinamiche naturali dei sistemi geologico-geomorfologici ad elevata integrità e di alto valore ambientale.

8b. Compensare l'espansione della superficie a colture specializzate con adeguate misure di compensazione ambientale (per esempio fasce prative ed alberate).

8g. Promuovere l'agricoltura biologica, l'agricoltura biodinamica e la "permacoltura".

10a. Promuovere l'innovazione nella meccanizzazione, compatibilmente con le condizioni di pendio e l'assetto colturale tradizionale.

15a. Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono (siepi, piantate di vite, orti storici, viabilità rurale, cavini ed altre sistemazioni idraulico-agrarie tipiche, ecc.) e incoraggiare pratiche agricole che ne permettano la conservazione.

15b. Scoraggiare semplificazioni dell'assetto poderalo e intensificazioni delle colture.



**B2 – Interventi e Opere incompatibili**

Nell'area del Montello, dichiarata di notevole interesse pubblico con Decreto Ministeriale 14 aprile 1975 si considerano incompatibili con i caratteri paesaggistici da tutelare:

- a) la riduzione della fertilità del suolo già sottoposto coltura, nonché l'asportazione dei primi strati di terreno vegetale fertile finalizzata al commercio e alla vendita, o comunque all'impiego su altro sito esterno al colle;
- b) occlusione di doline e inghiottitoi con materiali di scavo (terre e rocce) e con qualunque altro materiale;
- c) movimenti di terra per rettifiche, spianamenti e livellamenti che prevedano una alterazione strutturale e permanente dei caratteri geomorfologici del territorio rispetto alla sua forma originaria, la modifica della Skyline, l'eliminazione delle variazioni morfologiche, dossi e avvallamenti originari, per la realizzazione di superfici pianeggianti da sottoporre a coltura;
- d) dissodamenti profondi oltre i 50 cm di profondità, fatti salvi gli interventi necessari alla realizzazione delle rete drenante profonda e di difesa idrogeologica;
- e) asporto di materiali rocciosi e conglomeratici, dal sottosuolo con possibile pregiudizio del sistema carsico e della circolazione sotterranea delle acque. I trovanti rinvenuti nello spessore di lavorazione di 50 cm, saranno demoliti in loco, salvo diversa e specifica autorizzazione;
- f) riporti realizzati con terreni di provenienza esterna al colle, che possono provocare una modifica dei caratteri tipici dei suoli e del paesaggio agrario del Montello. Per la ripresa di frane e stabilizzazione dei versanti sarà possibile l'impiego di terre provenienti da altro fondo all'interno del colle;
- g) nuova regimazione delle acque con bonifiche ed alterazione dell'assetto idrologico esistente;
- h) nuovo assetto poderale con unità colturali, superiori ai 5000 mq di superficie, che non siano separate da opportune fasce, costituite da aree prative, siepi e/o fasce boscate;
- i) miglioramenti fondiari che prevedano paramenti sub verticali realizzati con gabbionate e terre armate per altezze superiori a 2,00 mt, fatte salve le opere necessarie alla difesa di versanti da gravi fenomeni franosi;
- j) la conduzione a coltura delle doline occupate da bosco o prato, sia che si tratti di nuovi seminativi che di nuove coltivazioni permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc) <sup>7</sup>
- k) l'eliminazione degli habitat prioritari individuati in rete natura 2000, anche attraverso trasformazioni colturali che prevedano l'impianto di colture permanenti (frutteti, vigneti, oliveti ecc.) o la riduzione a seminativo con arature e sarchiature di:  
*9110 - Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion),*  
*9260 - Boschi di Castanea sativa;*  
*6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);*<sup>8</sup>
- l) l'eliminazione del Bosco di antica origine documentato nella ripresa area GAI 1954-55, e ripreso nel QC regione c0605094\_Foreste1954;
- m) l'eliminazione dei prati stabili e dei prati arborati;
- n) La conduzione a coltura di terreni nelle aree golenali, nelle aree palustri, nei palù e nelle altre aree soggette a naturale sommersione durante periodi con elevate precipitazioni; sia che si tratti di colture a seminativo che richiedono arature, che e l'impianto di colture permanenti arboreti (vigneti, frutteti ecc. ) che richiedono lo scasso per l'impianto. Su tali aree si considera compatibile la coltivazione a prato, prato stabile e prato arborato, con eventuale semina in "solido". Il governo del bosco/arbusteto, è ritenuto compatibile a condizione sia garantita la funzionalità idraulica;
- o) il governo della vegetazione spontanea con il fuoco, con diserbanti, disseccanti e prodotti di sintesi chimica;
- p) L'eliminazione delle "unità colturali originarie", compresi i sesti d'impianto a "girapoggio";
- q) l'accorpamento di più unità colturali concluse e storicamente documentabili che superino i 5.000 mq, o con lunghezze di filare superiori a 80 mt;

<sup>7</sup> per l'individuazione delle doline si rinvia alla Tav. n.1, Carta delle Fragilità del Piano di Area del Montello

<sup>8</sup> <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/rete-natura-2000-download>



**C - COLTIVAZIONI PERMANENTI (vigneti – frutteti – oliveti)**

1. Il mosaico delle colture tipiche e tradizionali è segnato dalla presenza degli impianti permanenti di frutteto e vigneto, importati all'interno del Montello alla fine dell'800, con le stesse modalità e sedi d'impianto allora utilizzati nelle aree collinari e situati prevalentemente nella fascia meridionale del colle.
2. L'impianto di nuovi vigneti e il reimpianto di vigneti, conseguente al rinnovamento colturale o a interventi di riconversione colturale ove ammessi, sarà possibile nelle aree già condotte a coltura, attualmente in condizioni di degrado per effetto dell'abbandono dell'originario uso agronomico, a condizione vengano conservati i caratteri morfologici e idrologici del territorio rispetto alla sua forma originaria e salvaguardati i principali caratteri del paesaggio agrario di interesse storico del Montello.
3. il bosco è tutelato dalla LR 52/1978 e successive modifiche e integrazioni.<sup>9</sup> La riduzione del bosco qualora ammessa, è comunque soggetta al ripristino dei coltivi, con modalità e forme coerenti con l'originario assetto agrario del fondo, ed il miglioramento ecologico ambientale del contesto;
4. Le singole unità colturali saranno informate alla morfologia dei suoli, nonché alle dimensioni, orientamento e modalità d'impianto, desumibili dall'organizzazione fondiaria storica (legge Bertolini) o dalle foto aeree GAI 54-55.

**C1 - Caratteri geomorfologici e idrologici**

1. Sono tutelate le singolarità geologiche e geomorfologiche (skyline, doline, inghiottitoi, orli di scarpata e grotte) i corpi idrici superficiali e sotterranei, le sorgenti, le aree umide e paludose e le aree golenali, coerentemente con le disposizioni del P di A del Montello.
2. La relazione geologica-geotecnica che accompagna il progetto di miglioramento fondiario per la realizzazione di nuovi vigneti, dovrà attestare che i nuovi impianti non interessano singolarità geologiche e geomorfologiche, ne interferiscono con il funzionamento del sistema idrografico, anche sotterraneo.<sup>10</sup>
3. Le sistemazioni dovranno perseguire il miglioramento della gestione delle acque e della stabilità complessiva dei pendii, anche in termini di dilavamento ed erosione, evitando inutili impermeabilizzazioni nella realizzazione della viabilità di servizio. A tale scopo il progetto dovrà individuare:
  - le modalità per la ripresa di eventuali smottamenti esistenti;
  - i drenaggi superficiali e profondi necessari all'ordinaria funzionalità idraulica;
  - le opere necessarie per contrastare i fenomeni di erosione nei punti di immissione nei corpi ricettori;
  - i tratti di viabilità minore carrabile nei quali è assolutamente necessario l'impiego di materiali impermeabili idonei per superare pendenze elevate. In tali limitati casi si dovrà far uso di manti di usura con miscela di inerti locali e cls, con cromie analoghe a quelle della viabilità tradizionale, che garantiscano un aspetto percettivamente non impattante;

<sup>9</sup> LR 13.09.1978 n. 52 art. 15:

2. E' vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l'adozione di una delle seguenti misure:

- a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie;
- b) miglioramento colturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella ridotta;
- c) versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione.

<sup>10</sup> Atlante ricognitivo dei Paesaggi del Veneto adottato con DGR 372 del 17.02.2009 e riadottato con DGR n. 427 del 10.04.2013.

*2b. Scoraggiare interventi edilizi, infrastrutturali e sistemazioni agrarie che compromettano l'integrità dell'assetto dei sistemi geologico-geomorfologici ad elevata integrità e di alto valore ambientale.*

*2c. Scoraggiare gli interventi che possano danneggiare l'assetto idrogeologico degli ambienti carsici.*



4. La nuova regimazione delle acque, qualora prevista, dovrà prevedere il conferimento negli stessi corpi idrici, evitando di generare nuovi carichi idraulici su altri corpi ricettori, nel qual caso sarà obbligatoria una verifica del carico idraulico da sottoporre all'approvazione dell'autorità idraulica competente.

### **C2 - Movimenti Terra**

1. I movimenti terra necessari alla conformazione del suolo per l'impianto di una coltura permanente (vigneto, frutteto, oliveto) saranno descritti e motivati puntualmente nella relazione geologica che accompagna il progetto. Dovranno rispettare la morfologia originale dei terreni, rendendone possibile il riconoscimento a lavori completati e riguardare solo le zone in cui sono strettamente necessari, lasciando intatto il suolo in quelle aree dove la presenza di irregolarità della superficie non sono di impedimento alla coltivazione.<sup>11</sup>

In particolare:

- a) saranno possibili livellamenti localizzati, realizzati con **sterri e riporti** entro spessori non superiori a **cm 50**, intesi come variazione di quota di ogni singolo punto sia di sterro che di riporto, per superfici non superiori a 5.000 mq, per singola unità colturale;
- b) sono ammesse deroghe in eccedenza su aree circoscritte e per valide motivazioni (sistemazioni di frane, necessità di creare un corretto raccordo con aree adiacenti, ecc.) fino al 10% della superficie dell'intervento con un massimo di 2000 mq;
- c) sono ammesse inoltre limitate deroghe per movimenti terra necessari per la realizzazione / ricostituzione di terrazzi e di viabilità di servizio, nel caso di sistemazioni tradizionali a gira poggio;
- d) è ammesso lo scasso in trincea fino alla profondità di **80 cm** (con le trincee poste lungo le linee di livello) per la messa a dimora di arboreti;<sup>12</sup>
- e) la modifica delle pendenze sul versante sia in riduzione che in aumento non dovrà superare il limite del 5% delle pendenze esistenti;
- f) le forme di versante: costolature, dossi e avvallamenti, dovranno essere conservate, soprattutto se minime, e nei casi in cui il rispetto del limite di cui alla lett. a) dovesse produrre l'eliminazione/appiattimento della forma stessa. Sono escluse le forme conseguenti a frane e smottamenti recenti, per le quali sono possibili le deroghe di cui alla lett. b);
- g) dovrà essere in ogni caso mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno agrario, (primi 30 - 50 cm) conservato in cantiere durante i lavori e riutilizzato per ripristinare la morfologia finale dei luoghi.
- h) eventuali movimenti di terra per l'asporto ed il riporto di terreno "sterile", sono soggetti a specifica disciplina sulle "terre e rocce da scavo", che non potranno provenire da aree esterne al colle;
- i) non dovranno in ogni caso essere interessate da movimenti terra, le singolarità geologiche presenti: skyline, cavità carsiche, doline, pareti di roccia, blocchi o pinnacoli isolati ecc;
- j) la stabilizzazione dei versanti e delle scarpate dovrà essere effettuata preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica o comunque con interventi a basso impatto ambientale.

2. Nelle aree collinari a forte acclività con pendenze superiori al 50%, non sono di regola giustificati movimenti di terre a scopo di miglioramento fondiario. Su tali aree i movimenti di terre saranno possibili solo per interventi di difesa idrogeologica, fatto salvo quanto più restrittivo disposto dal PdiA del Montello.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Atlante ricognitivo dei Paesaggi del Veneto adottato con DGR 372 del 17.02.2009 e riadottato con DGR n. 427 del 10.04.2013.

8a. Scoraggiare semplificazioni dell'assetto poderale e intensificazioni delle colture.

9a. Scoraggiare sistemazioni agrarie che comportino eccessive rimodellazioni dei terreni in pendio.

<sup>12</sup> Piano di Area del Montello art. 5, p. 5 lett. c): "Nell'Ambito dei terreni a rilevante carsismo superficiale non sono consentiti interventi di nuova edificazione;

Sono ammessi comunque interventi di ampliamento dei fabbricati esistenti, previa apposita perizia geotecnica di cui al primo comma delle prescrizioni. Sono consentiti gli interventi di miglioramento fondiario o di movimento terra strettamente pertinenti all'attività agricola con i seguenti limiti:

- fino alla profondità di 80 cm, per lo scasso in trincea, (con le trincee poste lungo le linee di livello) per la messa a dimora di arboreti;

- fino ad una profondità di 50 cm e comunque su terreni con pendenza media inferiore al 15%, per gli spianamenti con spostamento di terreno, nell'ambito della stessa azienda agricola; ..."



**C3 - Forma e dimensioni delle unità colturali**

1. Nell'impianto di un nuovo vigneto come nella sua ricostituzione, le singole unità colturali saranno informate alla morfologia dei suoli, alle dimensioni, orientamento e sesti d'impianto, desumibili dall'organizzazione fondiaria storica (legge Bertolini) per quanto rilevabile dalle foto aeree GAI 54-55.
2. La sistemazione agraria dovrà prevedere comunque il mantenimento di aree prative e l'inserimento armonico e differenziato di elementi arborei (filari, gruppi di alberi, siepi, alberi isolati) di specie autoctone o storicamente inserite nell'ambiente (pruni, ciliegi, alberi da frutto e da fiore, olivi, gelsi, salici, specie forestali):
  - negli impianti a girapoggio e su pendenze di versante superiori al 30%, alla testa dei filari sarà prevista la messa a dimora di specie arboree tipiche, che anticamente fungevano da sostegno quali: gelso, salice, o specie fruttifere della tradizione locale, ciò allo scopo di promuovere le forme dell'agricoltura tradizionale e di favorire la ripresa di condizioni ecologiche più complesse;<sup>14</sup>
  - nel caso di impianti "meccanizzati" su pendenze di versante inferiori al 30%, gli elementi arborei tipici potranno essere posti sul lato esterno la pista di servizio, qualora non già occupato da siepi o formazioni forestali esistenti, di cui sia prevista la conservazione.
3. In assenza di una analisi storica che dimostri la coerenza del nuovo impianto con tali parametri, le dimensioni massime di riferimento delle singole unità colturali sono di 5.000 mq (1/2 Ha prossima all'unità di misura del Campo Trevigiano 5.204,69 mq), con una flessibilità del 10%. Oltre tale dimensione il progetto dovrà prevedere una separazione delle unità colturali, attraverso una fascia prativa di almeno **10 m** misurata dalla base del tirante, o da una siepe plurifilare di almeno **3 m** di larghezza, costituita da specie arboree ed arbustive tipiche locali.
4. La lunghezza massima dei filari dei vigneti sia con sistemazioni a rittochino che a girapoggio, si dovrà attestare intorno agli **80 m**. Progetti di vigneti con tesature ininterrotte superiori a 80 m, dovranno prevedere una interruzione con interposta fascia prativa di almeno **6 m**, mantenuta regolarmente falciata. Nelle aree pianeggianti, o con pendenze inferiori al 15%, la lunghezza dei filari potrà essere incrementata del 50%, fino a un massimo complessivo di **120 m**.
5. In ogni caso nell'impianto del nuovo vigneto, frutteto o uliveto:
  - l'interfilare dovrà essere inerbito entro sei mesi dall'impianto;
  - le scarpate verranno inerbite al momento della loro sistemazione;
  - la copertura vegetale dovrà essere adatta al sostegno del terreno, con specie di origine locale a partenza rapida e a forte accestimento, seminate con sistemi di imbrigliamento, idrosemina, con particolare al contenimento dell'erosione superficiale;

<sup>13</sup> Piano di Area del Montello art. 5, p. 5 lett. d): "E' vietato procedere a movimenti di terra, alterazione dei manti erbosi, abbattimento di alberature, apertura di strade carrabili, fatta eccezione per le sottoindicate categorie previa autorizzazione del Servizi Forestali Regionali:

- opere funzionali alla difesa del suolo;  
- opere di ordinaria coltivazione e miglioramento del bosco;  
- manutenzione o ripristino di piste forestali."

<sup>14</sup> Atlante ricognitivo dei Paesaggi del Veneto adottato con DGR 372 del 17.02 2009 e riadottato con DGR n. 427 del 10.04.2013.

8a. Scoraggiare semplificazioni dell'assetto poderale e intensificazioni delle colture.

9b. Salvaguardare gli elementi di valore ambientale anche dove residuali, che compongono il paesaggio agrario (siepi campestri, fasce erbose, fossi e scoline, colture arboree ed arbustive tradizionali).

10c. Promuovere la coltivazione dei "prodotti agroalimentari tradizionali", come pratica di conservazione della diversità del paesaggio agrario.



**C4 - Pendenze e disposizioni delle unità colturali**

1. Nella realizzazione di nuovi vigneti, compreso l'espianto e il reimpianto di vigneti esistenti, si applicheranno tecniche di coltura orientate alla conservazione dei valori paesaggistici tradizionali con lavorazioni del suolo minime, e limitate alla stretta fascia di impianto, conformate alle caratteristiche del suolo.<sup>15</sup>

2. Si dovrà di norma privilegiare la disposizione a **girapoggio**, ovvero quella tradizionale che segue le curve di livello, con uno scostamento rispetto all'orizzonte fino al 5% misurato lungo il filare. La disposizione curvilinea, in casi particolari, può essere sostituita da spezzate rettilinee. Può essere tollerata una disposizione diversa (rittochino, traverso o cavalcapoggio) solo per aree limitate, per esigenze di raccordo tra ambiti morfologici diversi, o per esigenze legate all'andamento dei confini di proprietà, od altri allineamenti significativi, nei seguenti limiti:

- a) con pendenze di versante inferiori al **15%** sono possibili le seguenti sistemazioni: *ritocchino, girapoggio, cavalca poggio*; sono comunque esclusi gradoni e ciglioni di larghezza superiore a 4 m, limitate alla viabilità di servizio;
- b) con pendenze di versante tra il **15%** e il **30%**, sono possibili sistemazioni a *girapoggio/cavalcapoggio*, con terrazzamenti, bancole o ciglioni tutti trattorabili ovvero con larghezza utile fino a 3 m, con un filare per ciascun ripiano;
- c) con pendenze di versante tra **30%** e **50%** sono possibili solo sistemazioni a *ciglioni raccordati o terrazze raccordate*, con 1 filare per banchina che deve avere larghezza inferiore a 2,00 mt. a seconda della pendenza e della profondità del terreno agrario; Ogni 2-5 terrazzamenti stretti è possibile inserire un terrazzamento più largo per il transito dei mezzi meccanici; il ripiano avrà di norma leggera pendenza verso l'esterno per favorire lo sgrondo delle acque meteoriche;
- d) oltre il **50%** di pendenza è possibile solo la presenza del bosco e del pascolo;

3. Le sistemazioni "**... di traverso**", non coerenti con le forme ed i sestri d'impianto tradizionali, ed assunte in alcuni casi per aspetti di maggiore stabilità dei suoli, possono essere ammesse su terreni con pendenze di versante elevate comunque non superiori al **50%** a condizione che la pendenza massima sul filare non superi il **15%**. Le sistemazioni di traverso si adatteranno alla morfologia del suolo con interruzioni in corrispondenza dei principali cambi di pendenza (valli e dossi) a cui potrà corrispondere un diverso orientamento dei filari.

4. Le unità colturali, comprese le capezzagne di servizio e di interruzione dei filari mantenute a prato, saranno dotate di rete idraulica captante, che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle mediante adeguate reti scolanti (condotte, canalette, drenaggi) fino ai corpi ricettori pubblici corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali;

5. L'impianto di vigneti, conseguente al rinnovamento colturale o a interventi di riconversione colturale ove possibili, per versanti con pendenze superiori al 25%, va effettuato con tecniche tradizionali di impianto. (art. 40 punto 6, Norme di Attuazione, PdiA Montello)

<sup>15</sup> Atlante ricognitivo dei Paesaggi del Veneto adottato con DGR 372 del 17.02.2009 e riadottato con DGR n. 427 del 10.04.2013. *Salvaguardare i paesaggi terrazzati storici in quanto elemento funzionale al mantenimento della biodiversità e caratteristico dell'identità dei luoghi.*

*16a. Promuovere attività di rilievo e documentazione dell'esistente.*

*16b. Incoraggiare pratiche agricole compatibili con le sistemazioni agrarie storiche e che non ne alterino la struttura.*



**C5 - Fasce di rispetto e distanze**

1. Le nuove unità colturali conseguenti alla riorganizzazione saranno servite da piste di coltivazione inerbite, circoscritte da fasce prative, regolarmente falciate, con funzione di interruzione tra colture analoghe e di tutela ed incremento della biodiversità nei confronti di altre coltivazioni, boschi ed altri elementi arborei. Tali fasce saranno costituite da specie erbacee e floristiche tipiche dei prati stabili del Montello, ed avranno le seguenti dimensioni minime misurate dal filare o dal picchetto del tirante di testa filare:

- 6 m** da siepi ripariali, filari e alberate poste sui confini di proprietà, compresi i termini arborei dello sfruttamento forestale e dell'appoderamento, i filari e le sistemazioni tradizionali, come individuati dal PdiA ai sensi art. 29;
- 10 m** dalle più prossime formazioni forestali, macchie boscate, ed altre formazioni arboree, ancorché non classificabili bosco ai sensi della vigente legislazione;
- 10 m** tra diverse unità colturali a vigneto, con una superficie pari a 5,000 mq;
- 6 m** con inserimento di siepe o fascia alberata di almeno 3 mt di larghezza (tot. 9,00 m). In alternativa alla siepe interposta è possibile destinare il 10% della superficie interessata dall'intervento fondiario alla realizzazione di formazioni boscate, siepi di larghezza non inferiore a 5,0 m o prati arborati, in modo da costituire un'isola di biodiversità, di separazione tra le coltivazioni permanenti.

Le dimensioni delle fasce di rispetto, sono applicate in proiezione orizzontale, in caso di terreni pianeggianti o con pendenze non superiori al 15%. Su terreni che presentano pendenze di versante superiori al 15%, tali distanza saranno misurate sulla linea della massima pendenza.

2. Inoltre per gli aspetti di sicurezza e di salute pubblica, i filari dei vigneti o di altre coltivazioni arboree, di nuovo impianto o reimpianto, provvisti di pali di sostegno e di tiranti, disposti sia parallelamente che perpendicolarmente, devono essere posti a una distanza non inferiore a:

= **all'ampiezza della fascia di rispetto stradale, o alle distanze previste dalla vigente legislazione per le strade classificate dal codice della strada.**

**6 m** dal ciglio stradale, di strade interpoderali e/o piste ciclabili

**20 m** dalla parete più vicina dei fabbricati con destinazioni residenziali,

**10 m** dalla parete più vicina dei fabbricati con destinazioni agro produttive, o che non prevedano la presenza stabile dell'uomo.

**7 m** dai confini di proprietà e dagli orti familiari con obbligo di inserimento di siepe o fascia alberata di almeno 3 mt; (tot. 10,00 mt) costituita da varietà arboree ed arbustive autoctone, con precoce formazione fogliare in grado di trattenere eventuale deriva da prodotti fitosanitari;

**10 m** dall'unghia superiore della sponda o dal piede dell'argine verso campagna dei corsi d'acqua arginati, (art. 96, lettera f del R.D. 523/1904), quale fascia tampono, da mantenere a prato, o per la formazione di sistemi vegetazionali improduttivi ed adeguati al sito;

**15 m** dall'unghia superiore delle doline. Fascia che va mantenuta a prato regolarmente falciato, qualora non sia già occupata da bosco affermato (presente al 1954).

3. Nel caso delle fasce di tutela per la salute pubblica la modalità di misura (lungo la massima pendenza) di cui al precedente punto 1., potrà essere applicata solo qualora l'oggetto della tutela si trovi a monte della fonte del possibile inquinamento da trattamento (vigneto, frutteto, oliveto) le distanze di cui al punto 2, sono aumentate di 1,5 volte in adiacenza ad aree frequentate dalla popolazione vulnerabile particolarmente sensibili o come meglio precisato Regolamento di Polizia Rurale;

4. la realizzazione delle siepi antideriva, dovrà essere circoscritta alle parti più vulnerabili come:

le pertinenze delle abitazioni e delle presenze insediative diffuse, le aree marginali agli insediamenti, gli aggregati rurali e i centri storici.



Va evitato il più possibile di realizzare barriere continue lungo strada, in particolare nel caso di strade e percorsi panoramici, le cui visuali vanno diversamente salvaguardate.

#### ***C6 - Sostegni vivi e Tutori***

1. I tutori dovranno essere preferibilmente in legno utilizzando le specie tipiche locali, castagno e robinia. Tutori di materiali diversi, dovranno in ogni caso possedere caratteristiche cromatiche e dimensionali simili ai tutori in legno utilizzati secondo le tecniche tradizionali (palo in castagno sbrecciato in lungo i due o quattro parti, o paleria di robinia, eventualmente trattati con verde-rame), e non dovranno rilasciare in ambiente sostanze tossiche inquinanti.

2. I sostegni da utilizzare nell'impianto di nuovo arboreto dovranno essere rispondenti alle seguenti caratteristiche:

**sostegni principali e a testa dei filari:**

- pali in legno di castagno o robinia;
- elementi arborei tipici, con le modalità e i limiti di cui al precedente punto C3.2. *Non sono ammissibili i pali di recupero tipo ENEL o TELECOM, traversine ferroviarie e simili, pali in acciaio inox o riflettenti.*

**sostegni secondari:**

- aste in metallo tipo corten o similari alternati alla paleria in legno principale.

3. Il sesto d'impianto sarà ripristinato qualora coerente con la pendenza e l'esposizione dei versanti nell'interpretazione offerta dall'agricoltura tradizionale. Nel caso di interventi straordinari o a fine vita dell'impianto quindi, le esposizioni, i sestri d'impianto ed i materiali non coerenti saranno modificati e sostituiti in conformità ai presenti indirizzi.



**D - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MOSAICO COLTURALE****DI Prati**

1. I prati, i prati stabili e i prati arborati, sono conservati nella loro integrità di specie e funzionalità ecologica, in quanto componenti costitutive del mosaico di colture tradizionali, rappresentative del paesaggio agrario storico del Montello.<sup>16</sup> La loro eliminazione costituisce “danno” ambientale ai valori paesaggistici decretati, salvo non si tratti della ricostituzione, storicamente documentata, di una superficie forestale con i caratteri dell’antico “bosco” del Montello.

2. All’espansione delle colture specializzate dovranno corrispondere adeguati spazi prativi mantenuti regolarmente falciati, a cui possono essere associate specie arboree fruttifere tipiche. Pertanto una quota non inferiore al 10% dell’area, non interessata da viabilità di servizio e aree di manovra, dovrà essere conservata a prato.

3. I prati, i prati stabili e i prati arborati, comprese le aree prative marginali le colture, le capezzagne e le piste di servizio vanno mantenuti con le tradizionali tecniche agronomiche che prevedono:

- a) *la semina iniziale del prato così come le successive trasemine, dovranno prevedere l’impiego di specie erbacee tipiche del Montello, provenienti da prati di prestito di accertato valore floristico, possibilmente presenti all’interno del colle;*
- b) *l’impianto di singoli soggetti per la ricostituzione di prati arborati, dovranno prevedere la messa a dimora di specie fruttifere (meli, fichi, cigliegi ecc. ...) o produttive (gelsi, ulivi) tipiche locali, in forma isolata o a gruppi di pochi elementi, evitando in assoluto sestri d’impianto regolari o filari non storicamente documentati, e con una densità di copertura inferiore al 20%.*
- a) *lo sfalcio periodico, almeno una volta all’anno delle superfici mantenute a prato dovrà essere eseguita utilizzando preferibilmente strumenti a lama (falci, falcetti, barre falcianti).*
- b) *la sarchiatura superficiale del suolo, funzionali all’areazione e fertilizzazione del prato;*
- c) *il controllo della vegetazione infestante.*

4. Nella gestione ordinaria dei prati si dovrà evitare:

- d) *l’eccessiva concimazione che provoca riduzione e degrado della biodiversità di specie;*
- e) *l’impiego di liquami “freschi” al posto del letame maturo, sia per gli effetti sulla vegetazione, che per le possibili conseguenze sulla salute di animali e persone.*

5. Nell’area del Montello, dichiarata di notevole interesse pubblico con Decreto Ministeriale 14 aprile 1975 si considerano incompatibili con i caratteri paesaggistici da tutelare:

- 1) *l’eliminazione dei prati, e la riconduzione ad altra coltura delle superfici prative, in particolare:*
  - *nel caso di Habitat prativi prioritari presenti nel SIC IT3240004;*
  - *nelle aree ad elevata fragilità geologica e forte pendenza;*
  - *nelle doline, nelle aree a rilevante carsismo superficiale, e nelle fasce di rispetto punto C5;*
- 2) *lo scotico, ed ogni intervento di alterazione del cotico erboso;*
- 3) *il governo della vegetazione spontanea con il fuoco, con diserbanti, disseccanti e prodotti di sintesi chimica;*
- 4) *l’impiego di sementi di specie alloctone, negli eventuali interventi di trasemina.*

<sup>16</sup> Atlante ricognitivo dei Paesaggi del Veneto adottato con DGR 372 del 17.02 2009 e riadottato con DGR n. 427 del 10.04.2013.

**11. Integrità e qualità ecologica dei sistemi prativi**

*Salvaguardare l’integrità e la qualità ecologica dei sistemi prativi, in quanto elementi funzionali al mantenimento della biodiversità e caratteristici dell’identità dei luoghi.*

*11a. Incentivare le attività agricole di sfalcio, identificando delle parti di territorio sulle quali concentrare gli sforzi contro il degrado del prato e del pascolo e l’avanzamento spontaneo del bosco.*

*11b. Incoraggiare una gestione dei sistemi prativi che eviti l’eccessiva concimazione e l’uso di liquami in luogo di letame maturo.*

*11c. Programmare il ripristino di alcune praterie storicamente testimoniate, sulla base di adeguati studi preliminari.*

*11d. Individuare e incoraggiare specifiche attività turistiche e del tempo libero che garantiscano nuove forme di presidio del territorio agropastorale in declino.*



## D2 Boschi

1. Al Bosco è riconosciuto un importante ruolo ecologico-ambientale ed un valore culturale legato alle tradizionali attività umane, oltre al ruolo produttivo e di difesa idrogeologica, più che mai evidente nel caso del Montello, dove la presenza del bosco è stata la componente predominante della sua storia e dei caratteri del paesaggio montelliano contemporaneo.<sup>17</sup>

2. Il Bosco come definito ai sensi dall'art. 2, comma 6 del D.Lgs 227/2001, recepito dalla Regione del Veneto con l'approvazione dell'art. 31 della L.R. 5 aprile 2013, n.3, è soggetto a specifica disciplina che né tutela gli aspetti selvicolturali, ecologico-ambientali e di difesa idrogeologica.

3. Le gestione forestale all'interno del colle dovrà prevedere conservazione delle formazioni originarie tipiche dell'antico bosco ancora rilevabili, orientandone lo sviluppo verso la storica forma del **querceto**, ed al miglioramento/riconversione delle formazioni monospecifiche di scarso valore forestale ed ecologico, corileti, robinieti, ed altre formazioni alloctone, in sintonia con le direttive del Piano di Area del Montello.<sup>18</sup>

4. La riduzione del bosco per la riconversione a coltura è vietata nei **"boschi affermati"** documentati dalle foto aeree **GAI 1954-55**, riprese nel QC regionale. Interventi localizzati, saranno possibili esclusivamente per interventi di difesa idrogeologica e ricomposizione a seguito di frane e smottamenti, a cui dovrà conseguire il ripristino del bosco nelle forme originarie.

5. Per le **"neoformazioni"** la riduzione del bosco è ammissibile qualora vi sia l'impegno al ripristino dei coltivi, con modalità e forme coerenti con l'originario assetto agrario del fondo, o comunque per un miglioramento ecologico ambientale del contesto, nelle forme previste della vigente legislazione forestale.

6. I margini del bosco limitrofo agli interventi di riduzione, dovranno avere un andamento naturaliforme (non perfettamente rettilineo), ed essere opportunamente curati, con cure colturali e messa a dimora di specie arbustive tipiche, al fine di mitigare l'effetto denudazione conseguente all'interruzione drastica del bosco.

7. Le misure compensative collegate alla riduzione delle neoformazioni forestali all'interno del colle, dovranno privilegiare:

- l'impianto di equivalente superficie di bosco in aree incolte, o degradate per abbandono delle attività agricole, (non assimilabili a bosco) in continuità a **"boschi affermati"** di cui al punto 1;
- miglioramento di superficie doppia di **"boschi affermati"** di cui al punto 1, comunque presenti nell'ambito del colle del Montello, con pratiche colturali tipiche per la realizzazione del querceto.

Gli interventi faranno riferimento ad uno specifico disciplinare disposto dall'autorità forestale in sede di approvazione del progetto, che potrà destinare l'utilizzo delle somme relative alla monetizzazione (lett. c DGR 1112/2000) per interventi per la ricostituzione di parti dell'antico bosco del Montello.

8. All'espansione delle colture specializzate dovranno corrispondere spazi destinati all'impianto di specie arboree forestali tipiche dell'antico bosco ad integrazione dei boschi affermati limitrofi, o spazi destinati alla realizzazione di siepi e/o filari di specie tipiche locali. All'interno del Colle del Montello, in aggiunta alle compensazioni, in caso di riduzione di superficie forestale, per qualunque utilizzo, anche per il ripristino di

<sup>17</sup> La rilevanza paesaggistica di una formazione forestale è valutabile in rapporto ai propri caratteri ecologico-ambientali: morfologici, biologici, naturali e storico-culturali: identitari, percettivi, che connotano i rapporti tra il paesaggio forestale, il territorio e i suoi modi d'uso presenti e/o passati, ed è determinabile in funzione del ruolo tuttora svolto dalla formazione forestale stessa. La tendenza del bosco di occupare gli spazi abbandonati dall'agricoltura, che ne ha favorito la recente espansione, ha provocato nella maggior parte dei casi una contrazione dei valori ecologico-ambientali, fino a costituire reali forme di degrado del paesaggio storico, sia agrario che forestale.

<sup>18</sup> Atlante ricognitivo dei Paesaggi del Veneto adottato con DGR 372 del 17.02.2009 e riadottato con DGR n. 427 del 10.04.2013.

*12a. Scoraggiare nuovi impianti forestali monospecifici.*

*12b. Promuovere pratiche di gestione del bosco che favoriscano il naturale invecchiamento della popolazione forestale.*

*12c. Contenere la diffusione di consorzi di specie alloctone, infestanti e nitrofile.*

*12d. Individuare specifiche aree di riqualificazione, reimpianto e ricostituzione sulla base di adeguati studi preliminari.*



ex coltivi, è prevista la ricostituzione di una porzione di bosco nella forma storica del “**querceto**”, per una percentuale del 10% dell’area interessata dagli interventi, da realizzare in continuità con i “boschi affermati” di cui al punto 1, o per la realizzazione di siepi e fasce boscate di separazione delle unità culturali.

### **D3 Siepi e Macchie boscate**

1. Nell’ambito del colle del Montello le “**siepi**”, oltre a costituire una parte importante della rete ecologica sulla quale si supporta il Sito di interesse comunitario IT3240004, rappresentano tutt’ora, fisicamente, il progetto di ripartizione fondiaria del Montello voluto da Bertolini nella seconda metà dell’800. Sono orientate prevalentemente in senso est – ovest, come la viabilità interna che si distacca dalle “prese”, a segnare la ripartizione delle proprietà tra “quote” e “poderi”.

2. Altre siepi più irregolari e di altra consistenza segnano scarpate e vallecole di elevata pendenza, fino a costituire in alcuni casi “**macchie boscate**” isolate, di rilevante importanza ecologico-ambientale, anche se non sempre classificabili “bosco” ai sensi del DLgs 227/2001.

Una particolare tipologia di “macchia boscata” isolata è rappresentata dalle formazioni forestali sorte all’interno delle doline, di particolare rilievo percettivo.

3. All’interno del Colle è vietata l’eliminazione dei sistemi vegetali costituiti da: **siepi**, e **macchie boscate**, legati alla percezione tradizionale storica del paesaggio del Montello, caratterizzato proprio da una alternanza di coltivi e di aree boscate.

4. Sono possibili interventi di miglioramento e riqualificazione, finalizzata all’aumento di biodiversità e con funzione protettiva, la riconnessione della rete ecologica e contro la “deriva” dei trattamenti, con un’attenzione particolare all’aspetto percettivo rappresentato dalle incisioni vallive, dalle scarpate e dalle doline.<sup>19</sup>

5. All’espansione delle colture specializzate dovrà corrispondere una integrazione dei sistemi vegetali isolati, con la realizzazione di nuove siepi e filari a separazione delle unità culturali ed in tutti i casi previsti nelle fasce di rispetto di cui al precedente punto C5.<sup>20</sup>

### **D4 Altri Elementi Arborei e Floristici**

1. Le singolarità naturalistiche e ambientali del Montello comprendono inoltre altri elementi arborei e floristici che derivano direttamente dalle pratiche agronomiche tradizionali e dalla cultura locale quali:

- filari e sistemazioni tradizionali;
- alberate e grandi alberi;
- impianti di aucupio.

2. Tali elementi rappresentano particolari aspetti di rilievo paesaggistico che vanno sottoposti a cure culturali conservative e migliorative. In particolare si richiamano al riguardo le disposizioni di cui all’art. 29 del Piano di Area del Montello, in particolare per gli impianti di aucupio.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Art. 29 comma 17 Piano di Area del Montello: “17. È vietato il taglio anche parziale di siepi, alberate; termini arborei dello sfruttamento forestale e dell’appropriamento, di filari e sistemazioni tradizionali, fatte salve le operazioni necessarie al mantenimento degli stessi.”

<sup>20</sup> Atlante ricognitivo dei Paesaggi del Veneto adottato con DGR 372 del 17.02.2009 e riadottato con DGR n. 427 del 10.04.2013.

14a. Salvaguardare l’integrità della copertura forestale esistente e promuovere l’impianto di nuove formazioni autoctone.

14b. Salvaguardare i corridoi boschivi esistenti lungo i corsi d’acqua e la continuità delle fasce boscate riparie, promuovendone la ricostruzione ove interrotta.

<sup>21</sup> Art. 29 commi 15, 16, Piano di Area del Montello:

15. Gli impianti di aucupio devono essere mantenuti nelle forme e condizioni originali mediante potature annuali; il loro uso originario per l’uccellazione viene consentito solo per finalità e scopi consentiti dalla Legge 11 febbraio 1992 n. 157, anche mediante appositi progetti di recupero e valorizzazione.



3. I filari alberati, i grandi alberi e gli altri elementi arborei esistenti schiantati o deperiti, vanno sostituiti con elementi di specie analoghe, secondo le istruzioni che saranno impartite dalla competente autorità forestale.

4. All'espansione delle colture specializzate dovrà corrispondere il miglioramento e l'integrazione degli elementi arborei e floristici esistenti, con la messa a dimora di singoli alberi e/o filari nei luoghi marginali l'arboreto a ricostituzione di valli denudate, o nelle sommità collinari o in prossimità di edifici rurali, coerentemente con le forme tradizionali documentate.

#### **D5 Recinzioni**

Sono ammesse recinzioni limitatamente alla pertinenza delle abitazioni o di altri fabbricati secondo le forme e tipologie tradizionali, nei limiti stabiliti dal PdiA del Montello.

### ***E – TRATTAMENTI E FERTILIZZANTI***

#### **E1 Prodotti Fitosanitari ed Erbicidi**

1. Tra le pratiche agronomiche ordinarie, i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi, possono presentare aspetti di forte rischio per il funzionamento ecologico, la qualità dell'ambiente e la salute umana, con una potenziale riduzione della biodiversità, che finiscono indirettamente per incidere anche sulla qualità e sui valori del paesaggio, come ad esempio il diserbo primaverile, che altera la percezione generale con una sequenza di fasce giallastre di erba bruciata.

2. I trattamenti con prodotti fitosanitari e l'impiego di dissecanti e diserbanti sono disciplinati dal **Regolamento comunale di polizia rurale**, in conformità al Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al DM 22 gennaio 2014 e degli indirizzi regionali approvati con la DGR n. 1262 del 01.08.2016 e successive modifiche.

2. In assenza del "**Regolamento comunale di polizia rurale**", considerazione dell'elevata sensibilità geologica ed ambientale del Montello, si ritiene in ogni caso necessario il richiamo ai seguenti criteri di carattere generale:

- *Si richiamano i principi generali di precauzione per assicurare la riduzione dei rischi per la salute umana e la salvaguardia dell'ambiente e la tutela del paesaggio agro-forestale del Montello. Per tale motivo i prodotti fitosanitari dovranno essere impiegati nella misura strettamente necessaria allo scopo prefissato, con l'obiettivo di una progressiva riduzione del numero dei trattamenti e delle sostanze attive di origine chimica. Obiettivi di qualità: 8d. PTRC.*
- *In tutto il colle è opportuno l'utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio ed è vietato l'uso di prodotti fitosanitari e ad attività erbicida classificati T+ (molto tossico), T (tossico) e Xn (nocivo) con frasi di rischio relative ad effetti cronici sull'uomo (R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68 o frasi equivalenti in base al Regolamento 2008/1272/CE)*
- *Il diserbo primaverile va evitato, ed eventualmente se necessario sostituito con lo sfalcio o la sarchiatura.*

---

*16. Dagli impianti di aucupio vige una fascia di rispetto in edificabile non inferiore a ml. 100 misurata dal bordo esterno. All'interno di tale fascia sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di adozione del presente piano, ad eccezione delle zone agricole E1, ed E2, individuate dal Piano di Area, sulle quali sono consentiti esclusivamente interventi di cui all'art. 4 della L.R. 24/85, purché tali ampliamenti non comportino l'avanzamento verso l'elemento tutelato.*



## **E2 Fertilizzanti**

1. La conservazione dei caratteri del paesaggio agrario sono legati direttamente alla capacità di produzione (fertilità) dei suoli, minacciata dall'impiego sistematico di fertilizzanti chimici in sostituzione della concimazione organica praticata storicamente nell'agricoltura tradizionale, aggravata dalla mancanza di rotazione delle coltivazioni.<sup>22</sup>

2. L'utilizzo dei fertilizzanti è disciplinata dal **Regolamento comunale di polizia rurale**, in conformità alla vigente normativa di settore. Tuttavia al fine di garantire la conservazione dei valori del paesaggio agrario del Montello collegati alla fertilità del suolo, si ritiene di individuare nelle seguenti misure precauzionali:

- a) la fertilità del suolo indipendentemente dal tipo di coltivazione è opportuno venga assicurata attraverso la tradizionale concimazione organica, almeno nella misura del 40% del fabbisogno per unità colturale, raggiunta attraverso l'impiego di letame maturo;
- b) il rimanente fabbisogno potrà essere raggiunto con l'impiego di liquame proveniente da allevamenti zootecnici nel rispetto della disciplina sullo spandimento dei liquami,<sup>23</sup> o con l'integrazione di fertilizzanti di origine minerale.
- c) Particolari condizioni dovute all'andamento stagionale, al clima, o ad altre gravi cause, potranno far variare la quota di letame maturo per una percentuale massima del 10%.

3. In considerazione della particolare vulnerabilità del Montello, ancorché sia stata riconosciuta solo in parte per tre comuni su cinque, si ritiene necessario uniformare alcuni criteri fondamentali, in parte ripresi dalla stessa legislazione ed in parte dal PdiA del Montello:

- a) ogni forma di concimazione va esclusa nelle doline e relative fasce di rispetto, nei boschi, e negli habitat prioritari individuati nella relativa cartografia;
- b) qualora non vietato da altre disposizioni comunali, l'impiego del liquame da allevamento, si conformerà alle disposizioni più cautelative della disciplina regionale, sull'intera area tutelata;
- c) l'impiego del liquame da allevamento e dei fertilizzanti minerali, sarà disciplinato dal "**Regolamento comunale di polizia rurale**", conformato alla vigente legislazione ed esteso all'intera area tutelata.
- d) In assenza del regolamento di polizia rurale intercomunale, va sospeso lo spandimento di liquami da allevamento e ridotto il più possibile l'impiego di fertilizzanti minerali.

## **F - ELABORATI**

- a) Per le ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie, l'istanza di autorizzazione all'intervento deve essere presentata al Comune e, in aree interessate da bosco e/o soggette a vincolo idrogeologico, anche al Servizio Forestale Regionale<sup>24</sup>. Il comune accerta la conformità al Piano di Area del Montello ed alla pianificazione urbanistica comunale conformata alla pianificazione territoriale di livello superiore.
- b) Il Progetto dovrà essere composto dai seguenti elaborati e corredato dalla seguente documentazione predisposta da tecnici abilitati:

a) **relazione tecnica generale** dell'intervento, che dovrà contenere:

- *la descrizione dettagliata degli interventi di conformazione del suolo: movimenti di terra, opere di sostegno e difesa,*

<sup>22</sup> Atlante ricognitivo dei Paesaggi del Veneto adottato con DGR 372 del 17.02.2009 e riadottato con DGR n. 427 del 10.04.2013.

<sup>8d.</sup> Limitare il numero di trattamenti fitosanitari (in particolare quelli indifferenziati) e promuovere l'uso di concimi naturali (letame e sovescio).

<sup>8g.</sup> Promuovere l'agricoltura biologica, l'agricoltura biodinamica e la "permacoltura".

<sup>23</sup> DGR n. 2495 del 07-08-2006 e s.m.i.

<sup>24</sup> L.R. 13/09/1978 n. 52 "Legge Forestale Regionale" e successive modifiche con L.R. 58/94 e L.R. 25/97.



- *la descrizione delle opere idrauliche per lo smaltimento delle acque e per la difesa dei versanti: drenaggi, recapiti delle acque, con calcolo idraulico delle portate in caso di nuovi recapiti;*
- *misure per contrastare le erosioni: inerbimenti, raccolta delle acque superficiali;*
- *descrizione del nuovo impianto: sistemazione dei filari, tutori e misure di mitigazione desunte dalla relazione paesaggistica;*
- *analisi storica delle trasformazioni e dei diversi usi agro-forestali dell'area di intervento e dell'immediato intorno riferita agli ultimi 60 (sessanta) anni, con successione di foto aeree storiche (GAI 1954-55 REVEN 83) ed ortofoto recenti dal 2003 al 2016, nonché eventuali riprese fotografiche d'epoca e certificati catastali storici.*

**rilievi topografici** corredati di piani quotati a curve di livello;<sup>25</sup>

**estremi catastali** attuali dei fondi oggetto dell'intervento;

**verifica di conformità** al Piano di Area del Montello, ed al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

**b) elaborati cartografici di progetto:**

- 1 - *planimetria in scala appropriata su piano quotato e con indicazione delle sezioni verticali eseguite, con la rappresentazione fisica dello stato di fatto e dell'ipotesi di progetto, delle eventuali superfici forestali in riduzione e di quelle interessate dalle misure compensative, con rappresentate le singolarità geologiche da tutelare (doline, grotte, ...) e relative fasce di rispetto;*
- 2 - *planimetria in scala appropriata su piano quotato e con indicazione delle sezioni verticali eseguite, con indicati i parametri tecnici del progetto:*
  - *le sistemazioni agronomiche del vigneto, con indicate le pendenze effettive di versante e le pendenze sui filari;*
  - *la viabilità di servizio e le piste di manovra;*
  - *i drenaggi profondi e superficiali e i recapiti, con i particolari degli scarichi;*
  - *le aree interessate dai movimenti terra;*
  - *le aree da riservare nella misura del 10% all'integrazione del "prato" e del "bosco";*
- 3 - *sezioni in numero congruo ed estesi anche al di fuori dell'ambito di intervento con riportati i profili dello stato di fatto e di progetto, gli sterri e i riporti;*

**c) relazione geologica-geotecnica** e relazione di compatibilità idraulica che sia corredata per tutti i nuovi impianti e reimpianti da un progetto di sistemazione idrogeologica dei versanti e dei drenaggi che dovrà dimostrare l'invarianza idraulica in termini di tempi di corrivazione ed assicurare adeguate opere di sedimentazione delle particelle solide mobilizzate;

**d) relazione agronomica e forestale** con una specifica descrizione delle caratteristiche dei suoli presenti nell'area e delle misure che si prevede di attuare per garantire la ricomposizione delle caratteristiche dei suoli anche con riferimento alle misure compensative forestali;

**e) documentazione fotografica** dello stato di fatto;

**f) relazione paesaggistica** ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

**g) relazione di V.INC.A.** come previsto per i siti di Rete Natura 2000, con individuazione habitat prioritari;

<sup>25</sup> Tutti i nuovi impianti e reimpianti che prevedono movimenti terra dovranno essere provvisti di piano quotato ex-ante individuato attraverso un caposaldo certo;



## G – TABELLA DI SINTESI

<b>B - PRINCIPI E CRITERI GENERALI</b>			
<b>B1 – Attività Agronomiche</b>			
<b>punti</b>	<b>temi</b>	<b>misure</b>	<b>note</b>
B1.4	Interventi ammessi manutenzione	elenco	
B1.5	Interventi ammessi	elenco	
B1.6	Interventi non ammessi	elenco	
<b>B2 – Interventi e Opere incompatibili</b>			
<b>punti</b>	<b>temi</b>	<b>misure</b>	<b>note</b>
	a) riduzione della fertilità del suolo		
	b) occlusione di doline		
	c) movimenti di terra (pesanti)		
	d) dissodamenti profondi > 50 cm		
	e) asporto di materiali rocciosi		
	f) riporti terre extra colle		
	g) alterazione assetto idrogeologico		
	h) unità colturali > di 5.000 mq		
	i) gabbioni, terre armate > 2,0 mt altezza		
	j) coltivazioni nelle doline		
	k) eliminazione habitat prioritari		
	l) elim. bosco ante 1954 e Habitat 9260		
	m) elim. prati stabili e prati arborati		
	n) coltivazione palù aree umide		
	o) interv. con fuoco, diserbanti		
	p) elim. colture tradizionali a girapoggio		
	q) accorpamento unità colturali storiche		
<b>C - COLTIVAZIONI PERMANENTI (vigneti – frutteti – oliveti)</b>			
<b>Caratteri generali</b>		<b>Obiettivi e Limiti</b>	
<b>C1 - Caratteri geomorfologici e idrologici</b>		<b>critéri di carattere generale</b>	
<b>C2 - Movimenti Terra</b>			
<b>punti</b>	<b>temi</b>	<b>misure</b>	<b>note</b>
C2.1	movimenti terra	conservazione morfologia originale dei terreni	realizzazione di movimenti terra solo qualora strettamente necessari
C2.1a	livellamenti	- 50 cm sterro + 50 cm riporto	ogni singolo punto per sup. ≤ 5.000 mq
C2.1b	deroghe livellamenti	≤ 10% sup. intervento max 2.000 mq	difesa idrogeologica ripresa frane
C2.1c	deroghe per terrazzamenti	---	sistemazioni tradizionali a girapoggio
C2.1d	scavo in trincea o fossa	- 80 cm profondità	
C2.1e	modifica pendenza versante	5% max	sia in riduzione che in incremento
C2.1f	mantenimento forme versante: dossi – avvallamenti, con riduzione limiti D2a	da - 50 a 0 cm sterro da + 50 a 0 cm riporto	divieto spianamento totale
C2.1g	mantenimento terreno vegetale	30 – 50 cm	riuso in loco



C2.1h	impiego terreno sterile per livellamenti	--- solo da interno colle	<i>rispetto norme "terre e rocce da scavo"</i>
C2.1i	mantenimento singolarità geologiche	skyline, cavità carsiche, doline, pareti di roccia,	
C2.1j	stabilizzazione versanti e scarpate	bioingegneria	<i>preferibilmente</i>
C2.2	versanti a forte acclività	≥ 50% divieto movimenti terra	<i>solo difesa idrogeologica</i>
<b>C3 - Forma e dimensioni delle unità colturali</b>			
<b>punti</b>	<b>temi</b>	<b>misure</b>	<b>note</b>
C3.1	Obiettivi e riferimenti	dimensioni, orientamento, sestì d'impianto vigneti	<i>riferimento organizzazione fondiaria Legge Bertolini e foto aeree GAI 1954-55</i>
C3.2	Criteri Generali	mantenimento aree prative, elementi arborei, e sostegni	
C3.3	dimensioni unità colturali	5.000 mq Flessibilità 10%	<i>Per dimensioni superiori interruzione prativa con interposta siepe</i>
C3.4	lunghezza massima filari	80,00 – 120 m	<i>Per dimensioni superiori interruzione prativa</i>
	inerbimento interfilare	6 mesi dall'impianto	
	inerbimento scarpate	contemporaneo all'impianto	<i>idrosemina</i>
<b>C4 - Pendenze e disposizioni delle unità colturali</b>			
<b>punti</b>	<b>temi</b>	<b>misure</b>	<b>note</b>
C4.1	disposizione a girapoggio	5% scostamento pendenza lungo il versante	<i>Parallelo alle curve di livello</i>
C4.2a	tutte le sistemazioni ( <i>ritocchino, di traverso, girapoggio, cavalcapoggio ecc.</i> )	≤ 15% pendenze di versante	<i>Esclusi gradoni e ciglioni sup. a 4 mt</i>
C4.2b	sistemazioni a girapoggio/cavalcapoggio	tra il 15% e il 30%, pendenze di versante	
C4.2c	sistemazioni a ciglioni o terrazze raccordate	tra il 30% e 50% pendenze di versante	
C4.2d	nessun impianto di coltivazioni permanenti,	≥ 50% pendenze di versante	
C4.3	sistemazioni "... di traverso",	≤ 15% pendenza sul filare	
		tra il 15% e il 25% pendenze di versante	
C4.4	rete drenante superficiale		
C4.5	nuovo vigneto o reimpianto <i>solo tecniche tradizionali d'impianto (no di traverso)</i>	≥ 25% pendenze di versante	<i>art. 40 p 6, PdiA Montello</i>
<b>C5 - Fasce di rispetto e distanze</b>			
<b>punti</b>	<b>temi</b>	<b>misure</b>	<b>note</b>
C5.1	da siepi ripariali, filari e alberate poste sui confini di proprietà,	<b>6,00 m</b>	<i>compresi i termini arborei ..., i filari e le sistemazioni</i>



			<i>tradizionali, come individuati dal PdiA ai sensi art. 29;</i>
	da formazioni forestali, nonché da siepi, macchie boscate.	<b>10,00 m</b>	<i>anchenon classificabili bosco.</i>
	tra diverse unità colturali a vigneto	<b>10,00 m (5,00 + 5,00)</b>	
		<b>6,00 m + 3,00 m</b>	<i>Con inserimento di fascia alberata</i>
C5.2	da strade vicinali e da piste ciclabili	<b>6,00 m</b>	
	da parete più vicina di fabbricati residenziali,	<b>20,00 m</b>	
	da parete più vicina di fabbricati a destinazione agro-produttiva	<b>10,00 m</b>	
	dai confini di proprietà e dagli orti familiari	7,00 + 3,00 m tot. <b>10,00 m</b>	<i>con interposta siepe o fascia alberata di 3 mt</i>
	dall'unghia superiore della sponda o dal piede dell'argine verso campagna dei corsi d'acqua arginati	<b>10,00 mt</b>	
	dall'unghia superiore delle doline	<b>15,00 mt</b>	
<b>C6 - Sostegni vivi e Tutori</b>			
<b>punti</b>	<b>temi</b>	<b>misure</b>	<b>note</b>
C6.1	sostegni tradizionali	---	<i>non trattati con sostanza tossiche solo verde rame.</i>
C6.2	sostegni principali e a testa dei filari	pali in legno di castagno o robinia	
	sostegni secondari:	pali in legno e aste in metallo tipo corten ...	<i>anche alternati</i>
C6.3	sesti d'impianto tradizionali		<i>ripristino a fine vita del vigneto</i>
<b>D - ELEMENTI DEL MOSAICO COLTURALE</b>			
<b>D1 Prati</b>			
<b>punti</b>	<b>temi</b>	<b>misure</b>	<b>note</b>
D1.1	Tutela prati, prati stabili, prati arborati	Divieto eliminazione	<i>Solo per ricostituzione bosco - querceto</i>
D1.2	Prati da riservare in caso di impianto o reimpianto nuovo vigneto	<b>10%</b> area di impianto	<i>esclusa viabilità e area manovra</i>
D1.3	mantenimento prati esistenti	---	<i>criteri per una corretta gestione dei prati</i>
D1.4	indirizzi conservazione	concimazione organica matura	
D1.5	divieto eliminazione prati	- Habitat prioritari, - fragilità geologica e forte pendenza, doline e fasce di rispetto punto E3.2	
<b>D2 Boschi</b>			
<b>punti</b>	<b>temi</b>	<b>misure</b>	<b>note</b>
D2.1	Tutela del Bosco storico		
D2.2	Riferimento normativa forestale		
D2.3	Indirizzo	Favorito lo sviluppo del	<i>Miglioramento e</i>



		querceto	<i>conversione corileti, robinieti, ed altre formazioni alloctone</i>
D2.4	Bosco affermato presente foro aeree GAI 1954-55	Divieto riduzione Bosco affermato	<i>QC_regione</i>
D2.5	Neoformazioni forestali invasive	OK riduzione per ripristino colture originarie	<i>Nelle forme previste dalla legge.</i>
D2.6	Margini del bosco che rimane a seguito di riduzione	andamento naturaliforme	<i>Non rettilineo, con cure colturali</i>
D2.7	Misure compensative	miglioramento boschi affermati Montello All'interno del Montello	<i>Nelle forme previste dalla legge.</i>
D2.8	Mitigazioni	<b>10%</b> area di impianto vigneto da destinare a nuovo "querceto"	<i>esclusa viabilità e area manovra</i>
<b>D3 Siepi e Macchie boscate</b>			
<b>punti</b>	<b>temi</b>	<b>misure</b>	<b>note</b>
D3.1	Tutela siepi e macchie boscate		<i>riferimento organizzazione fondiaria Legge Bertolini e foto aeree GAI 1954-55</i>
D3.2	macchie boscate nelle doline		
D3.3	divieto eliminazione siepi e macchie boscate		<i>art. 29, PdiA Montello</i>
D3.4	miglioramento e riqualificazione		<i>art. 29, PdiA Montello</i>
D3.5	integrazione sistemi vegetali isolati	Integrazione siepi e macchie in caso di espansione delle colture specializzate	
<b>D4 Altri Elementi Arborei e Froristici</b>			
<b>punti</b>	<b>temi</b>	<b>misure</b>	<b>note</b>
D4.1	sistemazioni tradizionali, alberate, grandi alberi e impianti di aucupio		<i>art. 29, PdiA Montello</i>
D4.3	Sostituzione elementi arborei	obbligo/impegno alla sostituzione	
D4.4	integrazione elementi arborei	Integrazione siepi e macchie in caso di espansione delle colture specializzate	
<b>D5</b>	<b>Recinzioni</b>		<i>Rinvio al PdiA del Montello</i>
<b>E – TRATTAMENTI E FERTILIZZANTI</b>			
<b>E.1 Prodotti Fitosanitari ed Erbicidi</b>			
<b>punti</b>	<b>temi</b>	<b>misure</b>	<b>note</b>
E1.2	<b>Regolamento comunale di polizia rurale</b>		<i>Rinvio alla disciplina vigente</i>
E1.3	Norme precauzionali	Su tutto il Colle divieto dell'uso di prodotti fitosanitari e ad attività	<i>In assenza del Regolamento di Polizia Rurale</i>



		erbicida classificati T+ (molto tossico), T (tossico) e Xn (nocivo)	
<b>E2 Fertilizzanti</b>			
	<b>Regolamento comunale di polizia rurale</b>		<i>Rinvio alla disciplina vigente</i>
E2.2	<b>Norme precauzionali</b>		In assenza del <i>Regolamento di Polizia Rurale</i>
	a) concimazione organica	40% fabbisogno <i>Letame maturo</i>	
	b) fertilizzanti minerali / liquame da allevamento	60% fabbisogno nei limiti di legge	
	c) deroga letame maturo	10%	
E2.3	a) divieto concimazione	Doline e relative fasce di rispetto, boschi, habitat prioritari	<i>come da norme vigenti e PdiA Montello</i>
	b) spandimento liquame	Norme vigenti	
	c) spandimento liquame	<i>Regolamento comunale di polizia rurale</i>	
	d) sospensione spandimento liquami da allevamento e ridotti i fertilizzanti minerali.		In assenza del <i>Regolamento di Polizia Rurale</i>



## H - DEFINIZIONI

### acque pubbliche:

I laghi, i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia fanno parte nel demanio idrico, previsto espressamente all'articolo 822 del Codice Civile. In particolare, rientrano nella categoria del «demanio naturale necessario» e appartengono quindi allo Stato oppure, in casi eccezionali, alle Regioni a statuto differenziato, o alle Regioni a statuto ordinario nel caso di attribuzione dei porti lacuali e di navigazione interna (su cui v. [Beni pubblici e di interesse pubblico](#)). Sono altresì definiti beni pubblici a fruizione collettiva, nel senso che appartengono, sulla base di una riserva originaria di legge, all'ente pubblico territoriale che si occupa della loro gestione e conservazione ma sono destinati all'uso da parte della collettività in generale.

Il Testo Unico delle acque pubbliche approvato con R.D. n. 1775/1933, stabilisce che sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano o acquistino attitudine a usi di pubblico, generale interesse. La L. 36/1994 (cd. legge Galli) relativa alle disposizioni in materia di risorse idriche ha ampliato la categoria delle acque pubbliche includendovi tutte le a. superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 1). In tal senso il D.P.R. n. 238/1999 afferma l'appartenenza allo Stato di tutte le acque, sotterranee e superficiali, anche raccolte in vasi e cisterne, escluse quelle piovane non convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in vasi o cisterne. ...

### acquacoltura 03.2

Questo gruppo include l'acquacoltura (o aquafarming), ossia il processo di produzione che prevede la coltivazione o l'allevamento (inclusa la raccolta) di organismi acquatici (pesci, molluschi, crostacei, piante, coccodrilli, alligatori e anfibi) utilizzando tecniche progettate per aumentare la produzione di tali organismi, oltre la capacità naturale dell'ambiente (per esempio, nutrimento regolare e difesa dai predatori).

- Acquacoltura marina 03.21
- Acquacoltura in acque dolci 03.22

*Classificazione delle attività economiche Ateco 2007*

**agrària** s. f. [dall'agg. *agrario*]. – Complesso di scienze e di pratiche applicate alla coltivazione della terra; anche come facoltà universitaria, che raggruppa tutte le discipline propedeutiche (più spiccatamente scientifiche) e speciali (più spiccatamente applicative) per la preparazione dei «dottori in agraria».

*Treccani Vocabolario*

**agricoltura** s. f. [dal lat. *agricultura*, comp. di *ager agri* «campo» e *cultura* «coltivazione»]. – L'arte e la pratica di coltivare il suolo allo scopo di ottenerne prodotti per l'alimentazione umana e animale, e anche altri prodotti utili; in senso lato include anche l'allevamento del bestiame, e costituisce, insieme con altre attività come l'industria e il commercio, il fondamento dell'economia dei popoli...

*Enciclopedia Treccani*

**agricoltura intensiva** (convenzionale moderna) quella praticata con opportune tecniche colturali tendenti a ottenere la migliore possibile resa delle colture per unità di superficie (concimazione, irrigazione, sovescio, ecc.) e con il suolo coltivato in permanenza. *Vocabolario Treccani*.

L'agricoltura intensiva si basa su massicci investimenti di capitali e mezzi tecnici e prevede:

- meccanizzazione delle lavorazioni;
- concimazione minerale;
- trattamenti antiparassitari e diserbo chimico
- indirizzo monocolturale



**agricoltura tradizionale** (convenzionale tradizionale)

Associabile ai principi dell'agricoltura sostenibile, l'agricoltura tradizionale si può identificare con i sistemi agricoli ordinari impiegati fino agli anni cinquanta, che tendono a mantenere in uno stato di latenza la debolezza dell'agrosistema sotto l'aspetto ecologico, grazie ad alcuni meccanismi correttivi o stabilizzanti che si manifestano nel lungo periodo. Salvo particolari eccezioni, la si può considerare un'attività a basso impatto e nel corso dei secoli ha permesso il mantenimento degli agrosistemi in condizioni di stabilità, che si basava su:

- largo impiego di manodopera
- concimazione organica
- rotazioni colturali
- indirizzo colturale diversificato

**agricoltura sostenibile** (ecocompatibile)

L'agricoltura sostenibile privilegia i processi naturali che consentono di preservare la "risorsa ambiente", evitando il ricorso a pratiche dannose per il suolo e utilizzando fonti energetiche rinnovabili per una produzione agricola economicamente vantaggiosa per gli agricoltori, rispettosa dell'ambiente, per una migliore qualità della vita dell'intera società. Gli agrosistemi condotti in regime ecocompatibile di maggior diffusione si riconducono a due differenti tipi:

- **Agricoltura integrata** che si prefigge l'obiettivo di massimizzazione del reddito, nel rispetto del principio di salvaguardia dell'ambiente e della salute, agendo principalmente su un drastico ridimensionamento dell'impiego di energia ausiliaria. Condivide in parte le prerogative dell'agricoltura biologica, ammettendo un moderato impiego di sostanze di origine chimica dosate in rapporto alle necessità.
- **Agricoltura biologica**  
L'agrosistema biologico si avvicina molto al concetto di ecosistema, in quanto l'uomo interviene, con tecniche surroganti ecocompatibili, proprio sugli elementi di differenziazione fra agrosistema convenzionale ed ecosistema naturale.

**agricoltura di sussistenza:**

Consiste in coltivazioni e/o allevamenti destinati al consumo diretto delle famiglie contadine, indispensabili per la sopravvivenza. Soltanto una piccola quantità dei raccolti, in surplus, viene venduta al [mercato](#) o scambiata con altre merci.

L'agricoltura di sussistenza è praticata ancora oggi nei paesi non industrializzati, dove si vive da millenni di quello che produce il proprio territorio con la propria forza manuale con una cosiddetta

Le produzioni variano a seconda dei luoghi ed ambienti in cui si vive, oltre ai prodotti animali vi sono gli ortaggi e alcuni cereali come il [sorgo](#), il [miglio](#), il [mais](#) e il [riso](#), ottenute tramite sementi e razze locali.

**agrimensura** Ramo della topografia che si occupa di determinazioni relative ad appezzamenti di terreno, quali per es. la misurazione e ripartizione delle aree, la confinazione, il ripristino e le rettifiche di confine ecc. Per le operazioni in campagna si usano strumenti semplici (principalmente longimetri e squadri). I metodi di calcolo possono essere numerici (con i quali si ottengono i risultati più precisi), grafici, grafico-numerici e meccanici (essenzialmente con planimetri polari, con i quali si possono raggiungere risultati altrettanto precisi che usando metodi numerici).

La disciplina, se non fu introdotta, fu portata a un elevato livello di perfezione tecnica dai Romani. Già in età repubblicana l'organizzazione del territorio veniva realizzata nelle forme della centuriazione: ciò comportava un complesso sistema di divisione della terra coltivabile, secondo schemi ortogonali, al fine di assicurare una distribuzione di lotti di dimensione uniforme.

**agroecologia** Disciplina che ha, per oggetto lo studio dell'a., e che si avvale delle teorie ecologiche per analizzare il ciclo degli elementi minerali del suolo, le trasformazioni energetiche e i processi biologici che avvengono nel terreno sottoposto a sfruttamento agricolo. Varie sperimentazioni hanno dimostrato che aumentando la complessità della componente biotica si migliora l'efficacia dei processi ecologici nei riguardi della fertilità del terreno e della produttività delle specie coltivate.



Sono state quindi rivalutate alcune pratiche agronomiche, quali l'avvicendamento (aumento temporale dell'agrobiodiversità), le consociazioni tra specie arboree (aumento spaziale dell'agrobiodiversità), le colture promiscue tra specie arboree ed erbacee (per ridurre l'erosione del terreno), l'agroforestazione (aumento della biodiversità vegetale e animale nel tempo e nello spazio).

Tra le applicazioni di questi studi, vi è l'agricoltura biologica

**agroecosistema** In scienze agrarie, ecosistema secondario caratterizzato dall'intervento umano finalizzato alla produzione agricola e zootecnica. Rispetto all'ecosistema naturale, nell'*agroecosistema* i flussi di energia e di materia sono modificati attraverso l'apporto di fattori produttivi esterni (fertilizzanti, macchine, irrigazione ecc.), con l'obiettivo di esaltare la produttività delle specie agrarie vegetali coltivate dall'uomo, eliminando quei fattori naturali (altre specie vegetali, insetti, microrganismi) che possono risultare dannosi o entrare in competizione con la coltura agricola a scapito della sua produttività. Caratteristiche fondamentali di un *agroecosistema* sono, quindi, l'elevata specializzazione e la riduzione della diversità biologica. ... *Enciclopedia Treccani*.

**agronomia** s. f. [der. di *agronomo*]. – Scienza e pratica dell'agricoltura, intesa come applicazione dei principi scientifici alla coltivazione delle piante, in modo da ottenere la massima produzione, e all'utilizzazione dei prodotti agricoli. *Treccani Vocabolario*

**appoderamento:** Frazionamento di un territorio coltivato o coltivabile, in aziende agrarie atte alla coltivazione agricola ottimale, in relazione alla qualità del suolo, all'attrezzatura permanente, alle scorte vive o morte e al lavoro umano da impiegarvi. Il termine deriva dalla denominazione podere che l'azienda agraria ha in Toscana, Romagna, Umbria e Marche, a cui corrispondono cascina nel Piemonte e nella Lombardia, possessione nel Veneto e nell'Emilia, masseria nella Puglia e feudo in Sicilia. Nella determinazione dell'ampiezza dei singoli poderi da costituire occorre tener presenti fattori d'indole: a) sociale (per cui è desiderabile frazionare la terra fra il maggior numero di famiglie contadine compatibile con la produttività del terreno); b) economica (i nuovi poderi dovranno produrre un reddito, almeno dopo un certo tempo); c) agronomica (fertilità del suolo, piovosità ecc.). L'a. razionale è preceduto da opere fondiari (case coloniche, strade ecc.) e tecniche (ammendamento e sistemazione del suolo).

### Aratura

Operazione agricola consistente nello staccare dal terreno delle fette orizzontali rovesciandole e frantumandole allo scopo di predisporlo per la semina e le piantagioni, di ricoprire le sementi, interrare i fertilizzanti, distruggere le cattive erbe ecc.; il terreno ne risulta elaborato, sminuzzato, rimescolato, aerato, preparato per assorbire meglio l'acqua e sviluppare l'apparato radicale e per i processi chimici e biologici inerenti alla nutrizione delle piante. L'aratura si esegue mediante l'aratro, attrezzo probabilmente originario dell'Egitto o dell'Oriente

*Enciclopedia Treccani.*

### Aratura (tipi di...)

Si distinguono:

**aratura ordinaria** che, a seconda della profondità cui viene spinta, può essere:


- *superficiale (fino a 10-12 cm, per interrare concimi, sementi, oppure per rompere le stoppie),*
- *media (tra i 15 e i 25 cm, la più comune, per preparare, per es., il terreno alla semina del frumento),*
- *profonda o di rinnovo (tra i 25 e i 40 cm, a carattere periodico quando dia inizio all'avvicendamento delle colture);*

**aratura di scasso,**

- *profonda fino a 1 m, per rendere coltivabili terreni incolti o preparare frutteti.*



Caratteristiche dell'aratura sono la larghezza e la profondità del solco, il rivoltamento della fetta e la frantumazione. La direzione dei solchi, tracciati paralleli fra loro, è di solito secondo la maggior lunghezza dei campi per ridurre la perdita di tempo nelle voltate ed è orientata da N a S quando il terreno è sistemato a porche molto rialzate; sui terreni in pendio talvolta segue le curve di livello, talvolta la linea di maggior pendenza ( aratura a rittochino).



La superficie del terreno arato può essere: piana, il che si ottiene rivoltando la terra sempre da una parte ( aratura alla pari; fig. 1A) e usando in genere aratri doppi; aratura a prosoni, cioè a strisce di terreno larghe da 5 a 20 m, limitate da solchi lateralmente; a prose o porche, che sono strisce più strette, talvolta ottenute soltanto da due solchi d'aratro. Con l'aratura piana l'irrigazione è più agevole e uniforme, la vegetazione è più regolare e più facile è l'impiego dei mezzi meccanici di coltivazione. L'aratura a prose, se da un lato lascia uno strato più alto di terra a disposizione delle piante seminate sul ciglio della prosa ed evita gli inconvenienti delle acque stagnanti, dall'altro presenta differenze di fertilità nella superficie dei campi, mancanza di uniformità nelle colture, nello spargimento dei concimi e delle sementi, e crea difficoltà di transito alle macchine e ai carri agricoli. L' aratura a prosoni, a seconda della larghezza, presenta vantaggi e difetti degli altri tipi. I prosoni si ottengono con due procedimenti di aratura: colmando (fig. 1B), quando si inizia il primo solco nel mezzo dell'appezzamento e si ritorna con il secondo solco ribattendo il primo, cioè addossando la terra ribaltata dal secondo solco contro quella già ribaltata dal primo, e così si continua sino a lasciare due solchi aperti ai lati; scolmando (fig. 1C) quando il lavoro ha inizio ai lati per finire sulla linea mediana del campo dove termina lasciando aperto un solco.

*Enciclopedia Treccani.*

#### **arboricoltura**

Scienza e tecnica, che guida nella coltivazione degli alberi sulla base delle caratteristiche biologiche proprie di ciascuna specie e delle relative varietà, nei vari ambienti. È distinta in tante branche quante sono le specie coltivate o i gruppi omogenei di queste (viticoltura, agrumicoltura, frutticoltura ecc.).

*Treccani Enciclopedia*

#### **arboricoltura da legno:**

Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale. (comma 5 dell'art.2 del D. Lgs. 227/2001)

**bonifica agraria:** è il complesso di interventi di pubblico interesse (tecnici, igienici, demografici, economici), finalizzati al risanamento di aree territoriali improduttive o dissestate attraverso opere e



attività coordinate di trasformazione di terreni, sistemazione di flussi d'acqua e realizzazione di infrastrutture. *Enciclopedia Treccani*.

**boscata "macchia boscata":** si definisce macchia boscata qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetanti su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per il bosco nel precedente punto, ed in ogni caso avente una superficie superiore a 100 mq. ed inferiore a mq. 2000. Tali raggruppamenti vegetali costituiscono una componente strutturante nella definizione dei caratteri figurativi e morfologici del paesaggio, oltreché essere degli importanti corridoi ecologici e, qualora identificate, delle stepping stone (aree ad elevata naturalità, così come definite nel PTCP di Treviso) al fine di conservare e contribuire all'aumento degli elementi di biodiversità.

**bosco:** Secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 6 del D.Lgs 227/2001, recepito dalla Regione del Veneto con l'approvazione dell'art. 31 della L.R. 5 aprile 2013, n.3 e conseguente DGR 1319 del 23 luglio 2013, si considerano bosco:

... i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, i qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 (D.Lgs 227/2001), ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione Europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero ai fini produttivi. Le suddette forestazioni vegetali e i terreni su cui sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base dei fusti.

È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n.759.

Sono altresì assimilabili a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione fino a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o tartufo coltivate."

*sono assimilati a bosco ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.Lgs 227/2001:*

- a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
- c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati. *(lettera così modificata dall'art. 26, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012)*

La viabilità e/o i canali presenti all'interno del bosco, aventi larghezza pari o inferiore a 3 metri, e le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati non costituiscono interruzione della superficie boscata.

È pure considerato bosco il terreno su cui sorgeva la formazione vegetale sopra descritta e che sia temporaneamente priva della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per l'intervento dell'uomo.

#### **ciglio strada**

Si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali



alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili). (art. 2 del Decreto Ministeriale 1° aprile 1968 Numero 1404).

#### **coltivazione di colture non permanenti - 01.1**

Questo gruppo include la coltivazione di colture non permanenti, ossia piante che non durano più di due stagioni agricole. È inclusa la coltivazione di queste piante per la produzione di sementi.

Coltivazione di:

- cereali (escluso il riso), legumi da granella e semi oleosi 01.11
- riso 01.12
- ortaggi e meloni, radici e tuberi 01.13
- canna da zucchero 01.14
- tabacco 01.15
- piante tessili 01.16
- Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti 01.19
- 

#### **coltivazione di colture permanenti - 01.2**

Questo gruppo include la coltivazione di colture permanenti, ossia di piante che durano nel terreno più di due annate agrarie, che pur morendo stagionalmente ricrescono in modo costante. È inclusa la coltivazione di queste piante per la produzione di sementi.

Coltivazione di:

- uva - 01.21
- frutta di origine tropicale e subtropicale - 01.22
- agrumi 01.23
- pomacee e frutta a nocciolo 01.24
- altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio 01.25
- frutti oleosi 01.26
- piante per la produzione di bevande 01.27
- spezie, piante aromatiche e farmaceutiche 01.28
- altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) 01.29

#### **Classificazione delle attività economiche Ateco 2007**

<http://www3.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco.html?>

**consorzio di miglioramento fondiario** Il **consorzio** di miglioramento fondiario è una **persona giuridica privata** istituito in forza dell'art. 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 di approvazione del testo unico delle norme sulla **bonifica integrale**. L'articolo 1 dispone: «Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

**contadino** Termine che attualmente si riferisce a chi lavora la terra, per conto proprio o per conto del proprietario del terreno. Nella società medievale c. indicava, in opposizione a *cittadino*, colui che abitava nel contado, che si trovava o sotto la giurisdizione di un conte o in territorio comunale.

*Treccani Enciclopedia*

**contadino** s. m. e agg. [der. di *contado*]. – **1.** s. m. (f. *-a*) **a.** Propr., chi sta in contado (opposto a *cittadino*); più com., chi lavora la terra, per conto di un padrone o per conto proprio

*Treccani Vocabolario*



**demanialità:**

In un corso d'acqua pubblica (R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904) la demanialità comprende l'alveo (fondo e sponde) fino al livello della piena ordinaria e le opere idrauliche (muri di sponda, argini, ...);

**dissodamento** s. m. [der. di *dissodare*]. – L'operazione con cui si dissoda un terreno incolto. lavorazione straordinaria eseguita su un terreno naturale che non è mai stato interessato da usi agricoli oppure su un terreno rimasto incolto per molti anni. Questa lavorazione, piuttosto profonda, si esegue una sola volta dopo un disboscamento o il decespugliamento allo scopo di destinare il terreno alla coltivazione.

**fondo** come proprietà terriera Nel significato di proprietà terriera il f. comprende sia terreni sia case (distinguendo *fondi rustici* e *fondi urbani*)

**fondo chiuso** F. che il proprietario cinge con un muro, siepe o qualsiasi altro riparo per vietare l'accesso agli estranei, acquistando il diritto di perseguire giudizialmente il violatore del divieto.

*Treccani Enciclopedia*

**fascia di tutela dei corsi d'acqua:**

Si distingue una fascia di tutela assoluta, sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, entro cui sono vietati in modo assoluto, lavori ed atti tra i quali "le piantagioni di alberi e siepi, le costruzioni, gli scavi e il movimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri 4 per le piantagioni e movimento del terreno"; la fascia di rispetto è "di metri dieci per le costruzioni e per gli scavi" (art. 96, lettera f, del R.D. 523/1904).

**frana**

Si definisce frana un movimento di roccia, detrito o terra lungo un versante (sotto l'azione della gravità) (Cruden, 1991: UNESCO WP/WLI). Comprende la cavità prodotta da tale spostamento sulla superficie di distacco e il cumulo del materiale al basso. Si hanno diverse classi di frane: **crolli e ribaltamenti** (in blocchi di roccia o di terra compatta, con movimento prevalentemente verticale o di ribaltamento rigido); **scorrimenti rotazionali** (con movimento lungo una superficie concava; comprendono gli scoscendimenti di terreno sciolto); **scorrimenti traslazionali** (con prevalente movimento di traslazione lungo il pendio, coinvolgono blocchi di roccia o coltri di terreno; comprendono gli scivolamenti); **colate lente** (movimento lento di massa per deformazione plastica di terreni sciolti, coesivi; comprende il soliflusso ed il soilcreep); **colate rapide** (caratterizzate da una miscela di materiale scarsamente coesivo ed acqua, generalmente lungo impluvi o vallecole; comprendono debrisflow, mudflow).

Una frana può essere: *attiva* (attualmente in movimento) *sospesa* ( si è mossa entro l'ultimo ciclo stagionale ma non è attiva attualmente) *riattivata* ( di nuovo attiva dopo essere stata inattiva) *inattiva* (si è mossa per l'ultima volta prima dell'ultimo ciclo stagionale).

Le frane *inattive* si distinguono in: *quiescenti* (frana inattiva che può essere riattivata dalle sue cause originarie ) *naturalmente stabilizzata* (frana inattiva che è stata protetta dalle sue cause originarie senza interventi antropici) *artificialmente stabilizzata* (frana inattiva che è stata protetta dalle sue cause originarie da apposite misure di stabilizzazione) *relitta* (frana inattiva che si è sviluppata in condizioni geomorfologiche o climatiche considerevolmente diverse da



quelle attuali). (ENEA Linee Guida Per La Salvaguardia Dei Beni Culturali Dai Rischi Naturali)

**miglioramento fondiario** è un investimento duraturo di capitale e di lavoro nell'ambito dell'azienda agricola che comporta una valorizzazione del capitale fondiario nel suo complesso e che si concretizza normalmente con un aumento della produttività e redditività del fondo rustico, attraverso principalmente l'aumento della fertilità dei terreni. *(definizione AVEPA)*

**minima lavorazione del terreno** è una via di mezzo tra l'aratura e la semina diretta (o su sodo), e può entrare con profitto in rotazione con l'aratura per abbattere i costi e mitigare le azioni di disturbo al suolo provocati dalle arature.

**paesaggio rurale tradizionale e di interesse storico** ... "porzioni di territorio classificato come rurale e/o elementi lineari o puntuali, che pur continuando il loro processo evolutivo conservano evidenti testimonianze della loro origine e della loro storia, mantenendo un ruolo nella società e nell'economia. Essi comprendono ordinamenti colturali, manufatti ed insediamenti, di uso agricolo, forestale e pastorale, che mostrano caratteristiche di tradizionalità o interesse storico;" (DM n. 17070 del 19.11.2012, relativo all'istituzione dell'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale, delle Pratiche Agricole e Conoscenze Tradizionali).

*Treccani Vocabolario*

**podère 1** podére1 s. m. – Variante ant. del sost. potere, inteso come potestà, autorità, facoltà: È chi podere, grazia, onore e fama Teme di perder (Dante).

*Treccani Vocabolario*

**podere2** podére2 s. m. [dalla voce prec., passata a un sign. concr.: «ciò che si possiede»]. – Fondo rustico destinato a coltura o suscettibile di coltura, lavorato da una o più famiglie coloniche in proprio o per contratto di affitto o, un tempo, di mezzadria:...

**podere**

Fondo rustico destinato a coltura o suscettibile di coltura, lavorato da una o più famiglie coloniche in proprio o per contratto di affitto o, un tempo, di mezzadria. Tali p., con le rispettive case, costituiscono un esempio d'insediamento umano sparso: si trovano o sui colli, o sui poggi, o in pianura vicino ai pozzi o alle risorgive, o sui versanti soleggiati delle regioni montane.

*Treccani Enciclopedia*

**prato:** si definisce prato un terreno inerbito da più di un anno, con prevalente presenza di erba o altre piante erbacee da foraggio sia annuali che poliennali. Il Prato è una coltura foraggera poliennale sottoposta ad almeno uno sfalcio all'anno e può essere costituita da un'unica specie, prato monofita, o da una miscela di più specie generalmente graminacee e leguminose insieme, prato polifita. Nel caso in cui il cotico erboso venga mantenuto per più di 5 anni, si parla di prato stabile; se invece la durata risulta inferiore a 5 anni si tratta di un prato avvicendato. Il pascolo ha le stesse caratteristiche botaniche ma non prevede lo sfalcio periodico bensì il pascolamento degli animali.

**sarchiatura** s. f. [der. di *sarchiare*]. – In agraria, l'operazione del sarchiare, consistente nel lavorare superficialmente la terra per 3-4 cm di profondità, con il sarchio, le zappe o le sarchiatrici, in modo da sminuzzare il terreno e attivare così la respirazione delle radici, attenuare l'evaporazione per capillarità e distruggere le malerbe; è utile soprattutto nei climi aridi e nei terreni più o meno sabbiosi, sia nelle colture erbacee sia in quelle legnose come vite, olivo, alberi da frutto. *Treccani Vocabolario;*

**selvicoltura (silvicoltura)** è la scienza che studia l'impianto, la coltivazione e l'utilizzazione dei boschi. Selvicoltura in senso stretto significa tutto quell'insieme di interventi che vanno dai tagli di rinnovazione ai tagli intercalari i quali permettono la coltivazione del bosco garantendo la sua rinnovabilità; il



prelievo legnoso che se ne ricava viene valutato in termini di sostenibilità, ovvero uno sfruttamento ponderato di una risorsa che viene mantenuta rinnovabile;

**sesto d'impianto**, in arboricoltura, è la disposizione geometrica delle piante, con relative interdistanze, impostata in una piantagione legnosa.

**sémina** s.f. [der. di **seminare**]. –L'operazione di **seminare** (detta anche **seminazione**), che si compie spargendo a mano o a macchina la semente, sul terreno in precedenza preparato ad accoglierla e il complesso delle operazioni che immediatamente precedono o seguono l'atto stesso.

**semina su "sodo"** (detta anche **semina diretta**, NoTill, **sod seeding** ...) è un sistema di coltivazione che si basa sull'assenza di qualsiasi tipo di lavorazione meccanica del terreno. È una tecnica di *agricoltura conservativa*. Rispetto alle forme convenzionali di coltivazione che prevedono lavorazioni preliminari del terreno come arature, fresature, erpicature, lascia il terreno indisturbato e contribuisce alla sua naturale strutturazione, all'accumulo di carbonio organico, alla riduzione dei fenomeni di erosione e desertificazione, alla migliore gestione delle risorse idriche.

**siepe**: si definisce siepe una fascia di vegetazione costituita da alberi od arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente le funzioni di delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua. La siepe, al pari della macchia boscata, rappresenta un importante carattere paesaggistico e ambientale.

**soprassuolo** (o **soprasuolo**) s. m. [comp. di *sopra-* e *suolo*]. – **1.** La parte superficiale del terreno; per estens., tutto ciò che esiste o cresce alla superficie del terreno (spec. in contrapp. a *sottosuolo*): *i prodotti del s.*; in partic., in agronomia, strato (detto anche *suolo*) più superficiale del terreno, attraversato dalle radici delle piante, contrapp. a *sottosuolo*; anche l'insieme della vegetazione di un terreno: *s. arboreo, s. boschivo*. Nel linguaggio giur., il termine assume sign. più ampio, per comprendere in genere tutto ciò che sovrasta il suolo (*diritto di s.*) o, in senso più stretto, ciò che, essendo incorporato nel suolo, emerge da esso e forma oggetto del diritto di superficie. **2.** Nelle costruzioni idrauliche, piccolo rialzo di un argine, più comunem. detto *soprassoglio* (v.): *in molti punti s'eran dovuti elevare soprassuoli sugli argini* (Bacchelli).

*Treccani Vocabolario*

**soprassuolo** (o **soprasuolo**) In agronomia, strato (detto anche **suolo**) più superficiale del terreno, attraversato dalle radici delle piante, contrapposto a **sottosuolo**; anche l'insieme della vegetazione di un terreno: **s. boschivo**.

*Enciclopedia Treccani.*

**sovèscio** s. m. [der. di *sovesciare*]. – Pratica agraria che consiste nel sotterrare nel terreno piante o parti di piante allo stato fresco, per correggere terreni troppo compatti, per arricchirli di sostanza organica e, se viene eseguita con piante leguminose, per introdurre nel suolo l'azoto atmosferico assimilato dai vegetali stessi; possono essere impiegati materiali cresciuti in altro luogo (*concimazione verde*), ma più spesso si impiegano piante cresciute sul posto e anche ivi appositamente seminate.

*Vocabolario Treccani*

**suolo** s. m. [lat. *solum*] - Superficie del terreno, in particolare, lo strato più superficiale di esso, formatosi in seguito all'alterazione del substrato roccioso per successive azioni fisiche, chimiche, biologiche da parte di agenti esogeni e degli organismi che vi si impiantano. Rappresenta l'interfaccia tra terra, aria e acqua e ospita gran parte della biosfera. Visti i tempi estremamente lunghi di formazione del suolo, si può ritenere che esso sia una risorsa sostanzialmente non rinnovabile. È un elemento del paesaggio e del patrimonio culturale e svolge un ruolo fondamentale come habitat e pool genico. Nel suolo vengono immagazzinate, filtrate e trasformate molte sostanze, tra le quali l'acqua, i nutrienti e il carbonio.

*Enciclopedia Treccani.*



**sussistenza** s. f. [dal lat. tardo *subsistentia*, der. di *subsistere*: v. sussistere]. – **1.** Il fatto di sussistere, di esistere, come termine usato in origine per designare l'esserci della sostanza (il latino *subsistentia* è vicino etimologicamente a *substantia*); ripreso dalla filosofia scolastica per designare l'esistenza indipendente del soggetto razionale, identificato con la persona, fu usato più tardi generalm. come sinon. di *esistenza*.

**agricoltura di sussistenza** consiste in coltivazioni e/o allevamenti destinati al consumo diretto delle famiglie contadine, indispensabili per la sopravvivenza. Soltanto una piccola quantità dei raccolti, in surplus, viene venduta al [mercato](#) o scambiata con altre merci.

L'agricoltura di sussistenza è praticata ancora oggi nei paesi non industrializzati, dove si vive da millenni di quello che produce il proprio territorio con la propria forza manuale con una cosiddetta [economia di sussistenza](#).

Come numero di addetti è il tipo di agricoltura principale nel mondo.

Le produzioni variano a seconda dei luoghi ed ambienti in cui si vive, oltre ai prodotti animali vi sono gli ortaggi e alcuni cereali come il [sorgo](#), il [miglio](#), il [mais](#) e il [riso](#), ottenute tramite sementi e razze locali.

**economia di sussistenza** è una tipologia di [sistema economico](#) in cui vige un [sistema di scambio non monetario](#), basato sull'utilizzo esclusivo delle [risorse naturali](#) in quanto fonte primaria e assoluta per garantire il sostentamento e la sopravvivenza degli esseri umani.

Le tecniche di approvvigionamento del cibo e dei beni che caratterizzano l'economia di sussistenza sono l'[agricoltura di sussistenza](#), la [raccolta](#), la [caccia](#), la [pesca](#) e la [pastorizia](#). In questo genere di economia ogni singolo membro della comunità provvede al sostentamento di sé e degli altri tramite la [cooperazione](#), il [solidarismo](#), la [condivisione](#) e il [dono](#), in modo tale da garantire la sopravvivenza di tutti i membri della comunità.

#### **terra rinforzata**

Le terre rinforzate sono opere di ingegneria naturalistica atte a stabilizzare pendii naturali o artificiali. Sono opere in rilievo, costruite a strati di terreno compattato meccanicamente con interposti elementi strutturali di rinforzo ad intervalli regolari (reti metalliche, geogriglie di materiale sintetico, listelle di metallo o di plastica). Il rinforzo può essere semplicemente steso in fogli orizzontali oppure risvoltato a formare dei sacconi di contenimento. Questi possono essere a paramento irrigidito e confinato da rete elettrosaldata o altri materiali e protetto dall'azione dell'erosione, oppure a paramento libero ed irregolare.

#### **terra armata**

Il termine "terra armata" è registrato in Francia e prevede il rinforzo con rete metallica.

**trasémina** s. f. [der. di *traseminare*]. – In agraria, dispersione di semi di una o più specie in colture o raggruppamenti vegetali spontanei, erbacei o legnosi, per accrescerne la variabilità floristica e migliorarne l'utilizzazione, come avviene per es., nei pascoli.

*Vocabolario Treccani*

#### **Viticoltura**


Coltivazione della vite – **vigneti** -

**Forme di allevamento** della vite ricorrenti in Veneto:<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Estratto da: GUIDA PRATICA ALL'IMPIANTO DEL VIGNETO

[http://www.venetoagricoltura.org/upload/pubblicazioni/GUIDA\\_PER\\_IL\\_VITICOLTORE/042guida\\_impianto\\_vign.pdf](http://www.venetoagricoltura.org/upload/pubblicazioni/GUIDA_PER_IL_VITICOLTORE/042guida_impianto_vign.pdf)





### Forme d'impianto

**girapoggio** s. m. [comp. di *girare*<sup>1</sup> e *poggio*]. – Sistemazione del terreno agrario collinare mediante solchi profondi da 20 a 40 cm, tracciati approssimativamente lungo le linee di livello con pendenza di circa il 2%, per lo smaltimento delle acque piovane;

*Vocabolario Treccani*

*Il vigneto a girapoggio prevede la disposizione dei filari a seguire le curve di livello, che è quella tipica della tradizione collinare e pedemontana. Il ripiano del terrazzo ha andamento curvilineo a seguire il profilo del pendio ed è sostanzialmente pianeggiante. In sezione il piano del terrazzo ha generalmente una inclinazione verso valle del 3-10% in modo da sgrondare l'acqua in modo uniforme senza che essa si possa concentrare in punti particolari.*

*La sistemazione a girapoggio è quella tipica della tradizione collinare e pedemontana. In alcuni vigneti si è provato a creare il piano inclinato verso monte con scolina di raccolta al piede della scarpata ma è richiesta una maggior cura manutentiva ed un rete di raccolta delle acque più capillare.*

**cavalepoggio** s. m. [comp. di *cavalcare* e *poggio*]. – Tipo di sistemazione del terreno agrario collinare, consistente nello scavo di fossi ai bordi dei campi, con disposizione trasversale rispetto al declivio e con pendenza variabile, massima al loro termine, ove scaricano le acque in fossi di raccolta ad essi perpendicolari.

*Vocabolario Treccani*



*Nel vigneto a cavalcapoggio il filare è rettilineo e quindi indipendente dalle curve di livello. Procedendo lungo il filare si alternano tratti in salita con altri in piano o in discesa. Tradizionalmente era impiegato su versanti molto ripidi (oltre il 35%) da lavorare a mano. Ha il problema che le acque tendono a concentrarsi nelle depressioni del versante con conseguente rischio di erosione e dissesto.*

**rittochino** s. m. [comp. di *ritto* e *chino*<sup>1</sup>]. – In agraria, tipo di sistemazione del terreno in collina e montagna, mediante il quale la pendenza è suddivisa in tanti campi da fossi di scolo disposti secondo le linee di massima pendenza, mentre i capifossi risultano all'incirca secondo le linee di livello e hanno pendenza ridotta

*Vocabolario Treccani*

*Il vigneto a rittochino prevede l'impostazione dei filari all'incirca lungo la linea di massima pendenza del versante. In genere la sistemazione del terreno prevede una livellazione uniforme, su una pendenza omogenea in maniera da avere in tutto il vigneto pendenze omogenee. Ha preso piede a partire dai primi anni novanta, sostenuto da alcuni consulenti agronomi, per la elevata meccanizzazione che consente.*

*Esso è deleterio per la regimazione delle acque e per la conservazione del suolo soprattutto quando le pendenze diventano elevate, al di sopra del 15%.*

*Il vigneto a traverso prevede la formazione di filari rettilinei che tagliano trasversalmente il versante, che viene comunque terrazzato. Unisce alcuni vantaggi del rittochino con alcuni altri del terrazzamento ma va applicato con cautela in quanto tende a concentrare le acque sul lato di scolo dei filari.*

*È un tipo di sistemazione introdotto recentemente su imitazione di alcuni interventi eseguiti in Trentino*

